

Sommario

Premessa	2
1. Caratteristiche generali della nuova agevolazione agli investimenti in beni strumentali	3
2. Ambito soggettivo	13
3. Ambito oggettivo: beni agevolabili	17
4. Modalità di effettuazione degli investimenti	26
5. Determinazione del costo e imputazione temporale degli investimenti	28
6. Meccanismo di calcolo dell'eccedenza agevolabile: la media storica	30
7. La revoca dell'agevolazione	35

Premessa

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, c.d. "d.l. competitività", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2014, n. 116, ha adottato una serie di misure a favore dello sviluppo e del rilancio delle attività produttive¹.



[Decreto legge
24 giugno 2014, n.
91](#)

Nell'ambito di tali interventi, particolare rilievo assume l'istituzione di una nuova agevolazione agli investimenti in beni strumentali, per opera dell'art. 18 del provvedimento, il quale dispone, al comma 1, l'attribuzione alle imprese "... che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO ... destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015..." di un **credito d'imposta** "... nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore."

In considerazione dell'importanza che il nuovo incentivo riveste per il mondo industriale, sia dal lato delle imprese destinatarie del beneficio (investitori), sia dal lato delle imprese produttrici (nonché rivenditrici) dei beni agevolabili, e tenendo anche presente il ristretto ambito temporale a disposizione dei soggetti interessati per programmare e porre in essere le operazioni d'investimento, riteniamo opportuno con la presente circolare approntare un primo commento delle disposizioni recate dal citato art. 18; facendo riserva di tornare sulla materia, anche per approfondire altri profili non specificatamente trattati nel seguito, non appena saranno state emanate le relative istruzioni applicative da parte dell'Agenzia delle entrate.

Segnaliamo che eventuali richieste di chiarimenti potranno essere poste all'attenzione dell'Area Politiche Fiscali, anche utilizzando lo spazio dedicato sul forum della stessa Comunità Fisco, accessibile dal nuovo social network di Confindustria.

¹ Il d. l. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 144 del 24 giugno 2014 ed è entrato in vigore il giorno successivo 25 giugno 2014; la legge di conversione è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014.

1. Caratteristiche generali della nuova agevolazione agli investimenti in beni strumentali

1.1 - Come da più parti osservato, la nuova agevolazione si ricollega sul piano storico alla c. d. "Tremonti-ter"; vale a dire, l'agevolazione agli investimenti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, che si rese operante nel biennio 2009-2010 e con la quale quella odierna presenta molti punti di contatto.

Va subito precisato, tuttavia, che la disciplina introdotta dall'art. 18 non costituisce una semplice replica di quella del 2009, presentando una serie di "varianti" sostanziali di portata non marginale. In particolare, come vedremo in dettaglio nei successivi paragrafi, i principali elementi di differenziazione dell'odierna agevolazione rispetto a quella del 2009 riguardano:

- la commisurazione del beneficio non più sull'ammontare lordo dei nuovi investimenti effettuati nel periodo agevolato, ma solo sulla parte che eccede la media degli investimenti effettuati nei precedenti periodi: c.d. "approccio incrementale";
- l'esclusione dal beneficio degli investimenti di costo unitario inferiore a 10.000 euro;
- la trasformazione del beneficio da variazione in diminuzione del reddito d'impresa in credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- il vincolo di destinazione dei beni alle sole strutture produttive dell'impresa situate sul territorio nazionale; con esclusione, quindi, rispetto alla precedente agevolazione del 2009, di quelle ubicate sul territorio di paesi UE e di paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

Ciò premesso, passando all'illustrazione delle caratteristiche generali del nuovo incentivo e all'analisi dei profili applicativi di maggior interesse per le imprese associate, osserviamo che quantomeno in relazione agli aspetti di sostanziale corrispondenza tra l'odierna disciplina e quella del 2009, dovrebbero ritenersi vevoli, in via generale, i chiarimenti e le soluzioni interpretative che la stessa Agenzia ebbe modo di fornire in occasione della "Tremonti-ter"; il riferimento, in particolare, è alla circolare n. 44 del 27 ottobre 2009, che nel seguito avremo più volte occasione di richiamare, nonché ad alcune successive risoluzioni emesse su specifiche questioni applicative.

1.2 – La nuova agevolazione si caratterizza, similmente a quella del 2009, per essere una **misura generale** di politica economica, in quanto rivolta potenzialmente a tutte le imprese assoggettate all'imposta sul reddito in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti esteri, sen-

za alcuna distinzione in base alle loro dimensioni, alla forma giuridica o al settore economico di appartenenza. Inoltre, l'agevolazione non prevede distinzioni neanche di carattere territoriale, applicandosi, in modo uniforme, agli investimenti realizzati su tutto il territorio nazionale o, come più precisamente si esprime il riportato comma 1 dell'art. 18 in commento, “*destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato*”.

L'evidenziata natura di misura generale, è subito il caso di rilevare, si riflette sulla **cumulabilità** del nuovo credito d'imposta con altre eventuali agevolazioni fruibili in contemporanea e aventi ad oggetto, in tutto o in parte, i medesimi investimenti.

A questo proposito, si ricorda che, di regola, un'agevolazione costituente misura generale è potenzialmente cumulabile con altri incentivi (fiscali o di altra natura), tanto che essi si qualificano a loro volta come misure generali, tanto che si qualificano come aiuti di Stato; a meno che non sia la stessa legge istitutiva della misura generale a prevedere il contrario o a porre limiti massimi di cumulabilità. Non è questo il caso dell'art. 18 del d. l. n. 91 in commento che, per l'appunto, non prevedendo alcuna specifica regola di incompatibilità, determina la piena (potenziale) cumulabilità dei suoi benefici con quelli derivanti dall'applicazione di altri incentivi (fiscali e non) sui medesimi investimenti. Sarà, dunque, all'interno delle discipline istitutive degli altri incentivi che deve essere, di volta in volta, verificata la presenza di specifiche previsioni di non cumulabilità con altri incentivi.

Ciò posto, si osserva che la disciplina introdotta dal citato articolo 18 in commento viene in concreto a coesistere, nel periodo di sua efficacia, con una serie di altre agevolazioni aventi ambiti soggettivi, oggettivi e temporali parzialmente coincidenti.

Il riferimento è, anzitutto, alla c.d. “**nuova Sabatini**”, introdotta dall'articolo 2, decreto-legge n. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. Si tratta di un'agevolazione rivolta alle sole PMI - e, in quanto tale, costituente aiuto di Stato - che consiste, com'è noto, nella concessione di un contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari (aderenti a specifiche convenzioni tra Mise, Abi e Cdp) per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. Il decreto attuativo di tale misura, emanato dal Mise di concerto con il Ministero dell'economia il 27 novembre 2013 (pubblicato in G.U. 24 gennaio 2014, n. 19), prevede semplicemente all'articolo 7, comma 1, la cumulabilità della stessa “*...con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'articolo 15 del regolamento GBER*”.

Tale previsione serve ad assicurare il necessario rispetto delle soglie massime di aiuto fissate dal citato art. 15 del regolamento GBER, in relazione alla eventuale fruizione congiunta di altre agevolazioni ugualmente classificabili come aiuti di Stato. L'applicazione di detta regola

di coordinamento, dunque, non riguarda il credito d'imposta in esame, del cui importo (vale a dire: dell'importo di esso proporzionalmente riferibile ai beni per i quali sia richiesto anche il finanziamento agevolato) non si dovrà pertanto tener conto agli effetti della verifica del superamento delle suddette intensità massime di aiuto.

A conclusioni diametralmente opposte deve, invece, pervenirsi, relativamente al coordinamento della disciplina in esame con la detrazione d'imposta prevista dall'art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006 - e successive proroghe - per le **spese di riqualificazione energetica** degli edifici, tra le quali, in taluni casi, potrebbero rientrare anche quelle per l'acquisto di beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (quali, ad esempio, gli impianti di climatizzazione o i sistemi di condizionamento classificati con codice 28.25.00). Nel ricordare che l'agevolazione in parola è stata da ultimo prorogata per opera dell'art. 1, comma 139, della legge n. 147/2013 (che ha anche rideterminato l'entità delle detrazioni applicabili in misura pari al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 e al 50% per le spese sostenute nel corso del 2015), va osservato che le relative disposizioni di attuazione, dettate dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007, hanno espressamente previsto che le detrazioni d'imposta dall'IRES e dall'IRPEF da essa accordate “...non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi” (cfr. art. 10).

Come si ricorderà, proprio sulla base di tale previsione di generale incompatibilità della detrazione d'imposta con altre agevolazioni fiscali, in occasione della “Tremonti-ter”, la richiamata circolare n. 44 del 2009 dell'Agenzia delle entrate precisò che “...in relazione al medesimo bene oggetto di investimento il contribuente deve decidere se escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore dell'investimento ovvero avvalersi della detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica...”.

Al riguardo, non sembra ci siano motivi per ritenere che tale precisazione non resti valida anche agli effetti del coordinamento della detrazione d'imposta in parola con l'art. 18 in esame e, pertanto, anche oggi le due discipline restano completamente alternative.

Ciò posto, è presumibile che tale situazione di potenziale concorrenza e alternatività delle due agevolazioni si risolva nella generalità dei casi nel senso dell'opzione per la detrazione; a parità di costo dell'investimento, infatti, l'importo della detrazione è sempre superiore a quello del credito in esame: per un soggetto IRES, in particolare, ipotizzando una spesa di 50.000 euro effettuata nel corso del primo semestre del 2015, ammissibile a entrambe le agevolazioni, optando per la detrazione si avrebbe un risparmio d'imposta pari a 25.000 euro a fronte di un credito pari a 7.500 euro (15% di 50.000, assumendo per semplicità che la media storica di raffronto sia pari a zero).

Comunque, la verifica in concreto della maggior convenienza della detrazione potrebbe richiedere in specifici casi la valutazione di altre variabili, quali: la capienza dell'imposta di periodo o di quelli successivi e il superamento della soglia di spese massime ammissibili che caratterizza la disciplina della detrazione.

A quest'ultimo riguardo, occorre chiedersi se, in caso di investimenti

che superino gli importi massimi delle spese ammissibili per la detrazione d'imposta, il rapporto di alternatività tra le due agevolazioni debba riguardare il totale delle spese sostenute oppure soltanto la parte rientrante nei limiti ammessi per la detrazione. Il punto meriterebbe di essere espressamente chiarito dall'Agenzia delle entrate.

Un'altra misura che richiede il coordinamento con l'agevolazione in commento è il **credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo**, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, (convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9); misura, peraltro, non ancora operativa in assenza del decreto interministeriale che deve definirne termini e modalità attuative. Ai sensi del comma 5, lett. b), del citato art. 3, l'agevolazione annovera tra i costi ammissibili, tra l'altro, *“le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero delle finanze del 31 dicembre 1988, [omissis], in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di IVA”*.

Non può escludersi, dunque, una potenziale sovrapposizione tra le due discipline in relazione a beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO acquisiti dall'impresa per essere utilizzati in attività di ricerca e sviluppo. Al riguardo, si osserva che il richiamato art. 3 del d.l. n. 145 non reca alcuna previsione di eventuale incompatibilità con altre agevolazioni applicabili sulle stesse spese². In attesa, dunque, dell'emanazione delle disposizioni attuative della misura in questione, ricordiamo che in occasione della “Tremonti-ter” l'Agenzia delle entrate ebbe modo di chiarire, nella già citata circolare n. 44 del 2009, la piena cumulabilità della stessa con l'analogo incentivo alle spese per attività di ricerca e sviluppo all'epoca vigente, vale a dire il credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi da 280 a 284, della legge n. 296 del 2006.

Infine, appare opportuno fare cenno anche al coordinamento del credito d'imposta in esame con l'agevolazione prevista dall'articolo 10 del d.l. n. 83/2014, convertito in legge 29 luglio 2014 n. 106, per le spese di **riqualificazione e di miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere**. Tale misura, anch'essa non ancora operativa in mancanza del decreto interministeriale di attuazione, riconosce un credito d'imposta pari al 30% delle spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria, restauro, o ristrutturazione - come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del DPR n. 380/2001 - effettuati da imprese alberghiere esistenti al 1 gennaio 2012. Gli interventi possono essere realizzati nel periodo d'imposta in corso al 31 luglio 2014 e nei due successivi e per ciascun periodo agevolato il credito spettante non può superare l'importo massimo di 200.000 euro. Si osserva, al riguardo, che tra i costi agevolabili potrebbe figurare anche l'acquisto di beni strumentali per l'impresa alberghiera ricompresi nella

² Si ricorda peraltro che dalla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo sono escluse le imprese con fatturato annuo pari o superiore a 500 milioni di euro, come specificato al primo periodo, comma 2, dell'articolo 3 del d.l. n. 145/2013

divisione 28 della tabella ATECO, quali, ad esempio: ascensori, montacarichi e scale mobili (28.22.01) e macchine per lavanderia (28.94.30). Pertanto, anche in questo caso potrebbe verificarsi la coesistenza di entrambe le agevolazioni sui medesimi costi. Al riguardo, si osserva che il credito d'imposta per le ristrutturazioni alberghiere si configura come un aiuto di Stato concesso in regime *de minimis* e che la legge istitutiva non reca alcuna espressa previsione di incompatibilità con altre agevolazioni costituenti misure generali.

1.3 – Anche la nuova disciplina, come quella del 2009, può ascrivere alla categoria dei c. d. **incentivi automatici**, la cui fruizione, vale a dire, non è sottoposta ad alcun processo valutativo discrezionale, sia nell'*an* che nel *quantum*, da parte dello Stato, essendo direttamente applicabili dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge istitutiva.

Le imprese che intendono avvalersi dell'agevolazione in commento, dunque, non sono tenute a presentare alcuna domanda preventiva o a richiedere l'approvazione di specifici programmi di investimento da parte dell'Agenzia delle entrate. Esse sono tenute semplicemente a comunicare, a consuntivo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili, tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione necessari per il calcolo e l'applicazione del beneficio (ammontare degli investimenti effettuati, media storica di raffronto, eccedenza agevolabile, importo del credito d'imposta spettante ecc...); avendo cura, naturalmente, di conservare la documentazione necessaria per comprovare in sede di accertamento la legittima acquisizione del diritto a fruire del beneficio e, quindi, la correttezza dei dati forniti in dichiarazione e dei calcoli eseguiti per la sua determinazione.

Deve, però, precisarsi che è proprio con la compilazione dell'apposito quadro dichiarativo che l'impresa manifesta nei confronti dell'erario la volontà di avvalersi della disciplina agevolativa e che può, quindi, dirsi perfezionato il diritto a fruire del beneficio spettante sulla base dei dati da esso indicati.

In questa prospettiva, è importante ricordare che, come già riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate in riferimento alla "Tremonti-ter", non solo il contribuente può, in caso di errate indicazioni dei dati rilevanti per il calcolo del beneficio, provvedere, secondo le ordinarie regole, alla rettifica (a suo favore o a suo svantaggio) dei dati originariamente esposti, ma, in caso di omessa compilazione dell'apposito quadro nella dichiarazione originaria, può utilizzare lo strumento della dichiarazione integrativa a favore anche per richiedere il diritto all'agevolazione (sempre che ne ricorrano i presupposti ovviamente), non potendo tale mancata compilazione nella dichiarazione originaria "...essere *sic et simpliciter* interpretata come espressione della volontà di rinunciare alla fruizione del beneficio"³.

³ Si veda la risoluzione n. 132/E del 20 dicembre 2010, emessa in relazione al caso di un'impresa che, nelle more del pronunciamento delle competenti amministrazioni sulla cumulabilità della "Tremonti-ter" con altre agevolazioni non fiscali, aveva prudenzialmente deciso di non avvalersene, omettendo, appunto, di compilare l'apposito quadro del modello UNICO 2010.

1.4 – In coerenza con la sua funzione congiunturale, anche il nuovo incentivo, come quello del 2009, ha **carattere temporaneo**; la sua efficacia essendo limitata agli investimenti posti in essere in un preciso intervallo temporale individuato dal legislatore.

In particolare, il soprascritto comma 1 dell'art. 18 in commento stabilisce, come si è visto, che l'agevolazione è diretta alle imprese "che effettuano" investimenti tra il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del d. l. n. 91) e il 30 giugno 2015.

Come avremo modo di precisare nella seconda parte della presente circolare, per stabilire in quale momento gli investimenti si considerano "effettuati", si deve fare in generale riferimento alla data in cui secondo le regole di competenza (fiscale) si considerano sostenuti i relativi costi; con la precisazione che agli effetti dell'odierna agevolazione, la corretta applicazione di tali regole assume rilevanza decisiva non solo per il calcolo del volume degli investimenti che rilevano agli effetti dell'agevolazione, cioè effettuati tra le suddette date del 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015, ma anche per il calcolo del dato storico di raffronto, cioè la media degli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti.

Rinviando sul punto ai successivi paragrafi, preme invece subito osservare che l'arco di tempo utile individuato dalla norma per porre in essere gli atti d'investimento rilevanti - poco più di dodici mesi - non è considerato unitariamente, cioè senza soluzione di continuità, ma in funzione dei periodi d'imposta in esso ricompresi.

Pertanto, per la generalità delle imprese (periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), l'agevolazione dispiegherà effetti su due distinti periodi d'imposta e gli investimenti effettuati nella frazione 25 giugno-31 dicembre del periodo d'imposta 2014 assumeranno autonoma rilevanza rispetto agli investimenti effettuati nella frazione 1° gennaio-30 giugno 2015 del periodo d'imposta 2015.

Come si ricorderà, anche la richiamata "Tremonti-ter" dispiegò i suoi effetti, per la generalità dei soggetti, su due periodi d'imposta (il 2009 e il 2010), essendosi resa applicabile agli investimenti concentrati nell'arco di tempo ricompreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Senonché, nel contesto normativo precedente, la regola dell'autonoma rilevanza degli investimenti effettuati nel (secondo semestre del) 2009 rispetto a quelli effettuati nel (primo semestre del) 2010 svolgeva effetti del tutto neutri sul meccanismo di calcolo del beneficio, dato che per la sua fruizione non veniva richiesto il superamento di alcun parametro storico di riferimento: era, in altri termini, del tutto indifferente che gli investimenti si fossero concentrati nel primo o nel secondo dei due periodi d'imposta agevolati (*rectius*: frazioni di periodo) o in entrambi i periodi; ciò che lasciava libere le imprese di programmare senza condizionamenti le proprie scelte.

Nell'ambito della nuova agevolazione, invece, l'autonomia degli investimenti effettuati nel 2014 (*rectius*: tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2014) rispetto a quelli effettuati nel 2015 (*rectius*: tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2015) viene ad assumere una portata del tutto diversa, proprio perché - a differenza della "Tremonti-ter", che si applicava semplicemente sull'ammontare lordo dei nuovi investimenti effettuati

dall'impresa - l'odierna disciplina si applica solo sull'eccedenza dei nuovi investimenti rispetto a un determinato plafond storico di riferimento. È chiaro, infatti, che la combinazione di detta regola con la necessità di dover superare un determinato volume minimo di nuovi investimenti potrebbe in molte situazioni indurre le imprese a rimandare gli investimenti in programma per il 2014, per concentrarli tutti nel 2015, frustrando così in parte le stesse finalità di immediata ripresa degli investimenti in beni strumentali che il Governo si prefigge di raggiungere.

Peraltro, dal descritto meccanismo, potrebbero anche scaturire effetti vantaggiosi per i soggetti con **periodo d'imposta a cavallo** dell'anno solare. Si pensi, ad esempio, al caso (non raro) di una società con esercizio 1° luglio 2014-30 giugno 2015; è pur vero che tale soggetto applicherebbe il beneficio per un solo periodo d'imposta, ma godrebbe del vantaggio di poter programmare ed effettuare gli investimenti avendo a riferimento un arco temporale di dodici mesi unitariamente considerato.

Si tratta, a ben guardare, di una ingiustificata disparità di trattamento, dipendente oltretutto da un elemento, quale la cadenza dell'esercizio sociale, del tutto casuale e comunque irrilevante in relazione alle finalità dell'incentivo. A nostro avviso, tali incongruenze andrebbero corrette con un opportuno intervento normativo⁴.

Ricordiamo, comunque, che Confindustria ha richiesto al Governo quantomeno di estendere al 31 dicembre 2015 la durata dell'incentivo, al fine di dare alle imprese un maggior orizzonte temporale per la programmazione e l'attuazione degli investimenti. Alla luce del perdurante quadro di crisi economica e delle conseguenti incertezze che gravano su tutte le attività d'impresa, tale richiesta, unitamente a quella di altri interventi correttivi della disciplina in commento, appare ancora più fondata e urgente.

1.5 – Come si è accennato nelle premesse, una delle principali innovazioni introdotte dall'odierna agevolazione rispetto alla "Tremontiter" attiene alla forma del beneficio, che non consiste più in un abbattimento dell'imponibile (*rectius*: variazione in diminuzione del reddito d'impresa, di importo pari al 50% dell'ammontare degli investimenti agevolabili), ma nell'attribuzione di un **credito d'imposta** (pari al 15% della c.d. "eccedenza agevolabile").

Le regole di fruizione del credito d'imposta sono dettate dal comma 4 dell'art. 18 in esame; il quale dispone, inoltre, anche in merito al trattamento dello stesso ai fini del reddito d'impresa e del valore della produzione. Stabilisce, in particolare, il terzo periodo del citato comma 4 dell'art. 18 in commento che il credito accordato "è utilizzabile esclusivamente in compensazione" ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs. n. 241 del 1997 (c.d. "compensazione orizzontale") - con esclusione quindi di ogni possibilità di richiesta a rimborso - e "non è soggetto al

⁴ Ad esempio, una soluzione potrebbe essere quella di riconoscere alle imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare la facoltà di optare per l'applicazione del beneficio nel solo periodo d'imposta 2015, ma consentendo loro di sommare gli investimenti effettuati nel secondo semestre 2014 con quelli effettuati nel primo semestre 2015

limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

La trasformazione del beneficio da deduzione dal reddito d'impresa in credito d'imposta utilizzabile in compensazione, però, non è l'unica differenza tra la disciplina precedente e quella attuale. L'ulteriore novità riguarda il momento a partire dal quale il “bonus” risulta effettivamente fruibile o, per meglio dire, “esigibile” per l'impresa; infatti, mentre nella precedente agevolazione era stabilito che la deduzione dal reddito d'impresa operasse per intero sul periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti agevolati, producendo immediati benefici in termini di riduzione dell'IRES o dell'IRPEF da liquidare a saldo in sede di dichiarazione (tralasciando di considerare per semplicità l'ipotesi di perdita fiscale), la nuova disciplina prevede sia il differimento dell'utilizzo del credito d'imposta e sia la sua rateizzazione. In particolare, il primo periodo del comma 4 dell'art. 18 in esame stabilisce che il credito d'imposta “*va ripartito nonché utilizzato in tre quote di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato*”; a sua volta, il quarto periodo della stessa norma stabilisce che “*La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento*”.

Per effetto di tali regole, dunque, ipotizzando per semplicità una società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, la quale maturi per il primo periodo agevolabile (il 2014) un credito d'imposta pari a 150.000 euro, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo, si avrà che l'utilizzo in compensazione decorrerà dal 1° gennaio 2016 e potrà avvenire in ciascuno dei tre anni dal 2016 al 2018 per un importo non superiore a 50.000 euro.

Nella generalità dei casi, va osservato, tali nuove regole di utilizzo del “bonus” comporteranno una penalizzazione sul piano finanziario; esclusa, infatti, l'ipotesi in cui la deduzione dal reddito d'impresa avrebbe determinato una perdita o una maggior perdita di periodo non compensabile con imponibili positivi prima del terzo periodo successivo (omettendo per semplicità di considerare l'ipotesi del consolidato fiscale), in tutti gli altri casi la trasformazione da deduzione dal reddito a credito d'imposta si rivelerà meno vantaggioso per le imprese. Allo stesso tempo, però, va anche considerato che a parità di volume di investimenti realizzati (avendo riguardo per semplicità alle imprese di nuova costituzione o a quelle per le quali il dato storico di raffronto sia pari a zero), l'agevolazione odierna attribuisce un “bonus”, pari al 15% degli investimenti, leggermente più alto di quello attribuito dalla precedente disciplina che, assumendo a base di calcolo l'ordinaria aliquota IRES del 27,5%, dava luogo a un “bonus” pari al 13,75% degli investimenti).

Ciò osservato, occorre ricordare che, analogamente a quanto avviene per gli altri crediti d'imposta per i quali siano previsti appositi stanziamenti a copertura, il credito in questione non intacca il limite massimo previsto per le “compensazioni orizzontali” effettuabili nell'arco di ciascun anno solare; limite attualmente fissato, si ricorda, a 700.000 eu-

ro. Inoltre, si è visto che per espressa previsione del citato comma 4 dell'art. 18 in esame, l'utilizzo del credito d'imposta o più precisamente delle tre quote nelle quali va suddiviso non è soggetto neanche al limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007. Pertanto, fermo restando che, come tutti i crediti della specie, quello accordato dall'art. 18 in esame non rileva agli effetti del superamento del limite generale dei 700.000 euro per le compensazioni orizzontali, del suo utilizzo non si terrà conto neanche agli effetti dello specifico plafond dei 250.000 euro.

Ciò precisato, si è visto che la norma dispone la ripartizione del credito in tre quote annuali di pari importo; tale regola non dovrebbe impedire, nell'ipotesi in cui una delle tre quote rimanga in tutto o in parte inutilizzata per incapacità dei debiti compensabili, di aggiungere la parte rimasta inutilizzata ad incremento della quota relativa all'anno immediatamente successivo, senza che ciò sia impedito dallo sfruttamento in tale anno dell'intera seconda o terza quota. Sul punto sarebbe comunque opportuna una conferma da parte dell'Agenzia delle entrate.

Ma le conseguenze della trasformazione del beneficio da deduzione dall'imponibile a credito d'imposta non riguardano solo i profili sopra evidenziati. Ben più importante, sul piano sistematico, appare quella concernente l'ampliamento del tempo a disposizione per gli uffici per l'eventuale contestazione della "esistenza" del credito oggetto di compensazione. Ed invero, nella precedente disciplina agevolativa, l'eventuale disconoscimento in tutto o in parte del diritto al beneficio, vale a dire della variazione in diminuzione apportata al reddito d'impresa relativo al periodo di effettuazione dell'investimento, avrebbe dovuto essere contestato entro gli ordinari termini di decadenza per l'accertamento previsti dall'art. 43 del DPR n. 600/1973 (quindi, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione oggetto di rettifica); nella nuova disciplina, invece, per contestare la spettanza o meno del beneficio fruito dall'impresa o anche solo la misura dello stesso, gli uffici avranno a disposizione il più ampio termine previsto dall'art. 27, comma 16, del d. l. n. 185 del 2008.

Come si ricorderà, tale disposizione, nell'intento di rendere più efficace l'azione di contrasto all'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti, ha stabilito che (salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) *"l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione...deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo"*.

Tenendo presente, dunque, anche il differimento del termine da cui poter in concreto fruire del beneficio (secondo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento), l'impresa potrà

vedersi contestato il diritto al credito d'imposta o anche solo il relativo *quantum* fino al decimo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento. In particolare, ipotizzando che il credito maturi in relazione al periodo d'imposta 2014 e che nel corso del 2016 avvenga l'utilizzo in compensazione della prima quota, il termine per il controllo da parte dell'ufficio, in relazione all'utilizzo di tale prima quota, verrebbe a scadere il 31 dicembre 2024.

Si tratta, come ben s'intende, di un aspetto molto critico. Soprattutto considerando che per effetto del particolare meccanismo di calcolo del "bonus" - in virtù del quale nella generalità dei casi occorre procedere alla ricostruzione degli investimenti risalenti fino al quinto periodo d'imposta antecedente quello agevolato - l'impresa potrebbe vedersi contestata la corretta quantificazione dei dati relativi ad investimenti effettuati, nella generalità dei casi, fino a 15 anni prima e, in estrema ipotesi, fino a 17 anni prima (ipotizzando, nello stesso esempio sopra considerato, che l'utilizzo del credito, causa incapacienza, avvenga non prima del 2018 e che l'impresa abbia eletto tra gli anni di media anche il 2009).

A nostro avviso, un tale irrigidimento della disciplina agevolativa non appare giustificabile, tenendo anche presente che gli elementi necessari per il corretto calcolo del credito d'imposta (essenzialmente: i criteri di determinazione del costo degli investimenti e quelli per l'imputazione temporale) sono tutti, per così dire, derivati dalla stessa disciplina del reddito d'impresa; ben potrebbe quindi l'ufficio verificare l'effettività degli investimenti e la corretta applicazione di detti criteri direttamente in sede di accertamento del reddito d'impresa negli ordinari termini; e anche con riguardo agli investimenti pregressi rilevanti per il calcolo della media, nella generalità dei casi si tratterebbe di costi riguardanti cespiti ammortizzabili le cui quote di ammortamento formerebbero oggetto di controllo dell'ordinaria attività di verifica riferibile ai periodi di imposta agevolati.

Per evitare queste criticità, che rischiano di creare problemi di certezza operativa alle imprese, sarebbe dunque auspicabile che l'Agenzia delle entrate dia opportune istruzioni agli uffici per effettuare ed esaurire la verifica della correttezza dei calcoli entro gli stessi termini previsti per l'ordinaria attività di accertamento del reddito d'impresa; non escludendo, se del caso, un intervento normativo teso a prevedere espressamente la disapplicazione per il credito in questione del raddoppio dei termini per l'accertamento.

1.6 – Come si è accennato, il comma 4 dell'art. 18 in esame dispone anche in ordine al trattamento del credito d'imposta ai fini del reddito d'impresa (assoggettabile a IRES o IRPEF) e del valore della produzione (assoggettabile a IRAP).

Al riguardo, il secondo periodo della norma stabilisce che il credito d'imposta *"non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi..."*.

Si tratta, com'è noto, di una formula del tutto identica a quella solitamente usata dal legislatore per affermare, in sostanza, la piena neutralità, sul versante fiscale, dei contributi concessi alle imprese; considerando che, sul piano contabile, tali contributi invece costituiscono a tutti gli effetti componenti positivi da rilevare in bilancio. E' interessante però ricordare che un'analogia formula di "non concorso" al reddito, non era contenuta nella precedente disciplina agevolativa del 2009; la quale, come detto, operava in termini di deduzione dal reddito d'impresa. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, nella richiamata circolare n. 44 del 2009, affermò che l'effetto derivante da tale deduzione - vale a dire, il risparmio di IRES o IRPEF - "*coerentemente con quanto previsto nelle precedenti analoghe disposizioni agevolative...*" non assumeva "*autonomo rilievo per la determinazione del reddito stesso*"; precisando, inoltre, anche l'irrelevanza del beneficio "*ai fini dell'applicazione degli articoli 56, comma 2, 61, comma 1, 84, 109, comma 5, del TUIR*".

Ciò ricordato, comunque, è chiaro che la disposta irrilevanza del contributo agli effetti delle basi imponibili dell'IRES (IRPEF) e dell'IRAP opera a prescindere dal tipo di rappresentazione contabile adottata dall'impresa in bilancio. Si ricorda inoltre che, ai fini del calcolo del plafond delle spese di manutenzione e simili di immediata deducibilità nell'esercizio di sostenimento, occorrerà assumere il costo dei beni agevolati al lordo, senza tener conto della misura agevolativa.

2. Ambito soggettivo

2.1- L'ambito soggettivo di applicazione del nuovo credito d'imposta viene individuato dal comma 1 dell'articolo 18 in esame attraverso il riferimento ai "*...soggetti titolari di reddito d'impresa...*", senza alcuna ulteriore specificazione. Per effetto di tale formula normativa, dunque, il beneficio potrà essere applicato, in linea generale, da tutte le imprese residenti, quale che sia la forma giuridica e indipendentemente dal sistema contabile e dalle modalità di determinazione del reddito. Potranno beneficiare del credito, inoltre, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, in relazione evidentemente agli investimenti relativi all'attività esercitata in Italia; nonché gli enti non commerciali, in relazione agli investimenti eventualmente destinati ad attività commerciali.

Avendo riguardo a situazioni più specifiche, va osservato, anzitutto, che, stante l'assenza nell'art. 18 in commento di una previsione espressa di segno contrario, l'eventuale fruizione del credito d'imposta non è preclusa per le c. d. "**società di comodo**": le società, vale a dire, che nei periodi d'imposta agevolabili siano (contestualmente) assoggettate alla disciplina di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 724/1994. In questo senso, si ricorda, si era pronunciata l'Agenzia delle entrate in occasione della "Tremonti-ter" nella richiamata circolare n. 44/E del 2009 (cfr. il paragrafo 7.2) e non si ravvisano elementi nell'odierna disciplina che potrebbero giustificare una diversa soluzione. Dunque, anche se trasformata da deduzione dal reddito in credito d'imposta, la nuova

agevolazione agli investimenti resta pienamente compatibile con la qualifica (virtuale) di “società non operativa”. Inoltre, appare logico ritenere che a identiche conclusioni si debba pervenire con riferimento alle c.d. “**società in perdita sistematica**”, per le quali cioè si renda applicabile la disciplina di cui all'art. 2, comma 36-decies, del d.l. n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148); disciplina che in qualche modo può essere considerata alla stregua di una variante di quella sulle richiamate “società di comodo”.

Devono poi considerarsi ammesse al beneficio, in assenza anche in questo caso di espresse previsioni di segno contrario, le società (o le imprese) in stato di **liquidazione volontaria**. Ciò risulta pacifico, quantomeno, nell'ipotesi di liquidazione con esercizio provvisorio dell'attività ordinaria dell'impresa. Qualche dubbio potrebbe invece sorgere nel caso di **liquidazione senza esercizio provvisorio**, dato che, in tale diverso contesto, anche a prescindere da qualunque considerazione sul piano del diritto civilistico-societario, l'eventuale acquisizione di nuovi investimenti (che non siano finalizzati alla mera manutenzione dei cespiti ancora presenti) e la loro presumibile “destinazione” al realizzo potrebbe ritenersi non del tutto coerente con le finalità e le caratteristiche dell'agevolazione. Il punto, comunque, andrebbe chiarito dall'Agenzia delle entrate, unitamente alle questioni interpretative che vengono a porsi in relazione ad altre situazioni che presentino problematiche similari: quali le **procedure concorsuali** in genere e la **procedura di amministrazione delle grandi imprese in crisi**.

2.2 - Sempre in relazione all'ambito soggettivo, è importante sottolineare che l'accesso al credito d'imposta è consentito anche alle **imprese di nuova costituzione**, vale a dire nate successivamente al 25 giugno 2014⁵; in tal senso, dispone espressamente il comma 2, ultimo periodo, dell'art. 18 in esame.

Per la verità, anche nella “Tremonti-ter” del 2009 l'accesso all'agevolazione era pacificamente (e implicitamente) consentito alle imprese nate a partire dall'entrata in vigore del provvedimento; ma nel nuovo contesto normativo, l'inclusione delle imprese neo-costituite viene ad assumere un significato del tutto particolare.

Ciò in ragione del fatto che, diversamente dalla disciplina del 2009, il cui meccanismo applicativo considerava direttamente rilevante l'ammontare complessivo lordo degli investimenti effettuati nel periodo agevolato, l'odierna disciplina è caratterizzata, lo si è già evidenziato, da un approccio di tipo “incrementale”, in virtù del quale il beneficio si applica solo sulla parte dei nuovi investimenti che eccede la media di quelli effettuati negli anni precedenti (c.d. “eccedenza agevolabile”). In questo, va osservato, l'odierna disciplina somiglia più

⁵ In effetti il riferimento più corretto sarebbe stato alla data del 24 giugno 2014, considerando che il provvedimento è entrato in vigore il 25 giugno 2014.

da vicino alla c.d. "Tremonti-bis" del 2001 e alla originaria agevolazione del 1994⁶, che anche si caratterizzavano per un meccanismo di calcolo di tipo incrementale e che, proprio per tale motivo, prevedevano espressamente l'esclusione dal beneficio delle imprese di nuova costituzione.

L'odierna disciplina, con una scelta del tutto innovativa, invece, non solo non esclude dal suo ambito applicativo le nuove imprese, ma per esse non prevede neanche alcun "correttivo" in sede di calcolo del *quantum* agevolabile. Anzi, nei confronti delle imprese "...costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge...", la stessa norma precisa espressamente che: "... il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta"; soluzione questa che deriva dalla circostanza che con riferimento al primo dei due periodi agevolati tali imprese non avrebbero alcun dato storico alla spalle con cui raffrontare i nuovi investimenti, mentre, con riferimento al secondo periodo agevolato, è conseguenza del fatto che anche ad esse viene riconosciuta la possibilità di escludere dal calcolo del dato storico il periodo d'imposta con gli investimenti più alti (che in concreto permette di eliminare l'unico periodo di raffronto).

È probabile che alla base della nuova impostazione ci sia stata l'intenzione del Governo di perseguire indirettamente anche l'obiettivo di incentivare la nascita di nuovi soggetti economici; in linea, peraltro, con il diffuso favore con il quale negli ultimi tempi il fenomeno delle "start-up" è stato in varie occasioni considerato. A nostro avviso, la scelta appare condivisibile sul piano sistematico, non essendoci ragione di escludere dal beneficio proprio le imprese con la maggiore (naturale) propensione all'investimento in nuovi beni strumentali. E' chiaro, tuttavia, che la stessa viene a determinare una notevole differenziazione di trattamento tra imprese di nuova (o recente costituzione) e imprese più "anziane", tutta a scapito delle seconde; e ciò, non solo in termini di effettiva fruibilità del beneficio (necessità di realizzare un volume di investimenti superiore alla media storica), ma anche in termini di maggiori adempimenti formali e documentali.

2.3 – In generale, l'accesso al beneficio non è subordinato, per così dire, ad alcun "requisito extra-fiscale". Fanno eccezione le imprese titolari di **attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro**, di cui al d. lgs. n. 334 del 1999, come modificato dal successivo d. lgs. n. 238 del 2005. Per tali imprese, il comma 5 dell'art. 18 in esame stabilisce che "*...possono usufruire del credito d'imposta solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.*" Si tratta, osserviamo, di una clausola di accesso al beneficio tradizionalmente inserita nelle leggi agevolative della specie (sin da quella originaria del 1994, poc' anzi richiamata).

⁶ Il riferimento è all'art. 3 del d. l. 357 del 1994, convertito dalla legge n. 489 del 1994 e all'art. 4 della legge n. 383 del 2001.

La normativa richiamata al comma 5, si ricorda, è quella che da attuazione alle direttive 96/82/CE e 2003/105/CE (c.d. Direttive Seveso II e Seveso III), contenenti la disciplina comunitaria sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Le sostanze pericolose in questione sono quelle elencate nell'Allegato I della Direttiva 96/82/CEE (ricalcato nell'Allegato I del d.lgs. 334 del 1999) che fissa per ciascuna di esse una soglia quantitativa di rilevanza. È opportuno precisare che ai fini della disciplina sul controllo degli incidenti rileva unicamente la "presenza" nello stabilimento delle sostanze ritenute pericolose nelle quantità indicate dalla normativa e non lo svolgimento di determinate attività industriali che "possono" prevedere l'uso di dette sostanze. Per "presenza" si intende tuttavia quella reale o prevista, quindi anche la possibilità che dette sostanze si generino, nei quantitativi rilevanti, in caso di incidente. I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina sono tenuti a redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti e a revisionarlo ogni due anni (articolo 7 del d.lgs. n. 334/1999) a stilare un rapporto di sicurezza (articolo 8) e un piano di emergenza interno (articolo 11).

2.4 – Analogamente alle precedenti edizioni, anche la nuova agevolazione pone il problema di individuare in caso di **affitto (o usufrutto) di azienda** a quale soggetto - concedente o affittuario (usufruttuario)-spetti il diritto di avvalersene e con quali modalità.

In linea di principio, deve considerarsi destinatario dell'agevolazione il soggetto sul quale contrattualmente incombe l'onere del mantenimento dell'efficienza degli impianti e degli altri beni strumentali che fanno parte del compendio aziendale oggetto del contratto di affitto (o usufrutto) e, dunque, anche della loro sostituzione (e, se del caso, implementazione). Com'è noto, in base allo schema "ordinario" previsto dal codice civile, tale onere è posto in capo all'affittuario (o usufruttuario), che assume, dunque, il rischio della conservazione del capitale investito nell'azienda e, conseguentemente, l'obbligo, al termine del rapporto, di conguagliare in denaro le eventuali differenze (in negativo) delle consistenze d'inventario (ovvero, in caso di differenze a suo vantaggio, il diritto di ricevere il conguaglio in denaro). A tale impostazione contrattuale, infatti, viene tradizionalmente ricollegata anche la "titolarità fiscale" del processo di ammortamento che, a sua volta, è sempre stato considerato presupposto logico-sistematico per riferire all'impresa conduttrice anche la titolarità di altre discipline collegate al reddito d'impresa: come, ad esempio, le varie discipline sulla rivalutazione dei beni succedutesi nel corso degli anni.

Ciò precisato, occorre però aggiungere che lo schema contrattuale previsto dal codice civile è derogabile dalle parti, le quali hanno facoltà di stabilire che il suddetto onere sia invece posto a carico dell'impresa concedente; nel qual caso, la titolarità dell'ammortamento fiscale, sia sui beni esistenti al momento dell'inizio del rapporto, sia su quelli immessi successivamente, sarebbe di tale impresa e ad essa, quindi, spetterebbe il diritto di fruire del credito d'imposta (sempre che ricorrano le altre condizioni ovviamente).

Le parti del contratto, però, potrebbero pattuire anche un diverso regime per i beni immessi successivamente nell'azienda dal conduttore; nel senso di sottrarre *ab origine* tali beni al c.d. principio di accessione. In questo caso, si dovrebbe ritenere che il conduttore sia il soggetto titolato ad effettuare l'ammortamento fiscale e quindi a fruire su tali beni del credito d'imposta eventualmente spettante. In definitiva, occorrerà sempre avere riguardo allo specifico accordo contrattuale per verificare sul piano sostanziale quale dei due soggetti assumerà agli effetti in questione la qualifica di "investitore" (potenziale) destinatario della disciplina agevolativa.

3. Ambito oggettivo: beni agevolabili

3.1 - L'ambito oggettivo della nuova disciplina, cioè gli investimenti la cui effettuazione, al ricorrere degli altri requisiti richiesti, assume rilievo per il calcolo del beneficio, è definito dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 18 in esame.

Il comma 1, in particolare, delimita la tipologia degli investimenti agevolabili attraverso il riferimento ai "...beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007..."; il comma 3, invece, pone, per così dire, un "valore minimo" di accesso al beneficio, escludendo dall'agevolazione gli investimenti, pur sempre aventi ad oggetto beni compresi nella suddetta divisione 28 della tabella ATECO, "...di importo unitario inferiore a 10.000 euro".

Prescindendo, per il momento, dai profili applicativi riguardanti il limite minimo dei 10.000 euro (e ricordando che, al contrario, la disciplina non prevede alcun tetto di costo massimo, né unitario e né complessivo, all'ammontare degli investimenti ammissibili al beneficio), può dunque osservarsi che l'ambito oggettivo della nuova agevolazione coincide esattamente con quello della "Tremonti-ter" del 2009, la cui normativa operava identico rinvio alla suddetta divisione 28 della tabella ATECO 2007.

Pertanto, anche nel contesto del nuovo intervento, viene ribadita la scelta di escludere completamente dagli investimenti agevolabili, sia la classe delle immobilizzazioni rappresentate dai beni immobili (opifici e altri fabbricati strumentali per natura), sia quella rappresentata dai beni immateriali (brevetti, marchi etc...)⁷ e, per ciò che concerne la (restante) macroclasse delle c.d. "immobilizzazioni tecniche" rappresentate da beni mobili, di circoscrivere l'agevolazione soltanto ai macchinari, alle apparecchiature e agli altri beni mobili rientranti (*rectius*: la cui fabbricazione rientra tra le attività economiche classificate) nella menzionata divisione 28.

L'ATECO 2007, si ricorda, contiene la nuova classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (con la collaborazione anche di

⁷ Si ricorderà, invece, che le precedenti edizioni dell'agevolazione, come ad esempio la c.d. "Tremonti-bis" del 2001, erano caratterizzate da un ambito oggettivo, per così dire, omnicomprensivo, applicandosi anche agli investimenti immobiliari e in immobilizzazioni immateriali.

altri enti e organismi, tra cui la stessa Agenzia delle entrate) in sostituzione della precedente ATECO 2002. Essa rappresenta la versione nazionale (derivata) della c. d. NACE Rev. 2, vale a dire della (nuova) "Nomenclatura europea delle attività economiche" definita ed approvata con regolamento CE n. 1893/2006⁸.

A ben guardare, è il caso di evidenziare, la tabella ATECO classifica e raggruppa le "unità" oggetto di rilevazioni statistiche (in questo caso, imprese) in funzione dell'attività economica dalle stesse principalmente svolta e secondo una struttura gerarchica articolata in sei livelli: sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie, sottocategorie. Per ciò che concerne, in particolare, il secondo livello, vale a dire quello delle divisioni, i criteri di classificazione riguardano le caratteristiche dei beni (o dei servizi) prodotti, l'utilizzo di tali beni (cioè i fabbisogni soddisfatti) nonché i fattori di produzione, il processo e la tecnologia di produzione.

Il rinvio formale alle classificazioni della tabella – e, per ciò che qui rileva, alla divisione 28 della Sezione C - assume, quindi, non già la funzione di individuare i soggetti destinatari dell'agevolazione, bensì, per via mediata, gli investimenti agevolabili, rappresentati, per l'appunto, proprio dai prodotti che costituiscono il risultato ("output") delle attività economiche di produzione di beni ivi indicate: cosicché, in altri termini, agli effetti dell'agevolazione, i beni compresi nella suddetta divisione 28 non vanno riguardati dalla prospettiva delle imprese produttrici (per le quali essi rappresentano attività del circolante, trattandosi di prodotti finiti o semilavorati), ma dalla prospettiva delle imprese "acquirenti", per le quali gli stessi costituiscono mezzi di produzione, cioè beni strumentali facenti parte dell'attivo immobilizzato e, in quanto tali, agevolabili.

Naturalmente e come già chiarito del resto dall'Agenzia delle entrate in occasione della "Tremonti-ter", nel caso (più frequente) di realizzazione dell'investimento attraverso il semplice acquisto da terzi del bene finito, per l'accesso al beneficio non è necessario che i beni agevolabili siano acquistati presso un'impresa (cioè una "unità" di rilevazione statistica) la cui attività principale consista proprio nella fabbricazione degli stessi (e, dunque, classificata nella divisione 28), potendo i beni provenire, ad esempio, anche da un'impresa che svolga tale attività solo marginalmente o comunque in modo non prevalente, oppure da un'impresa che svolga semplicemente attività di rivendita dei beni agevolabili; così come non assume alcun rilievo la residenza (fiscale) dell'impresa produttrice o rivenditrice dei beni stessi.

Ciò osservato, ricordiamo che la divisione 28 - "fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. (non classificabili altrimenti)" - si colloca all'interno dell'ampia Sezione C - "Attività manifatturiere" e assume natura sostanzialmente residuale, racchiudendo l'insieme dei macchinari e delle apparecchiature che per le loro caratteristiche, non trovano collocazione in altre divisioni della sezione C, general-

⁸ A sua volta la NACE Rev. 2 rappresenta la classificazione derivata da quella definita a livello ONU e cioè la c. d. ISIC Rev.4.

mente di carattere più settoriale e omogeneo.

Essa comprende, in particolare, la fabbricazione di macchinari e di apparecchiature destinati (come beni strumentali inseriti nei processi produttivi di altre imprese) a intervenire meccanicamente o termicamente sui materiali (materie prime da trasformare) o sui processi di lavorazione. Include sia apparecchi fissi e sia apparecchi mobili o portatili utilizzabili in una vasta gamma di attività industriali, agricole, edili etc... e, inoltre, anche alcune apparecchiature speciali per il trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate. All'interno della divisione 28, si ricorda inoltre, viene operata una distinzione tra **macchinari e apparecchiature per usi speciali**, cioè destinati ad essere utilizzati come beni strumentali solo in specifiche attività economiche, e **macchinari e apparecchiature di impiego generale**, cioè non strettamente collegati ai processi produttivi di specifiche attività e pertanto utilizzabili in funzione strumentale da imprese dei più diversi settori economici.

3.2 – Certamente, lo si è già rilevato, con il formale rinvio alla divisione 28 della tabella ATECO è stata assunta una nozione di investimento agevolabile sufficientemente ampia o, per così dire, "trasversale" e, quindi, idonea a rendere l'agevolazione fruibile, almeno in via potenziale, dalla generalità delle imprese; anche se è chiaro che l'incentivo sarà, in linea di massima, maggiormente efficace nei confronti delle imprese per le quali i macchinari e le apparecchiature di impiego specifico rientranti nella divisione 28 costituiscono, per così dire, immobilizzazioni tecniche essenziali o indispensabili per il proprio processo di produzione.

La scelta di limitare l'agevolazione ai soli beni materiali ricompresi nella divisione 28, però, comporta inevitabilmente l'automatica esclusione dal beneficio di una serie di altri cespiti che per molte imprese potrebbero rappresentare ugualmente beni strumentali essenziali o indispensabili per il tipo di attività svolta, ma che restano fuori dall'agevolazione semplicemente perché, in base ai criteri di classificazione in precedenza descritti, l'attività delle imprese dedite in via principale alla loro fabbricazione viene catalogata in altre divisioni della Sezione C della tabella.

In particolare, tra le più importanti tipologie di beni strumentali escluse dall'agevolazione possono ricordarsi: "serbatoi, cisterne, radiatori e contenitori in metallo" (divisione 25), "apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura" (la cui fabbricazione è classificata nella divisione 27); gli apparecchi di controllo associati, gli strumenti computerizzati, gli strumenti di misurazione, gli apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica (divisioni 26 e 27); i veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30); i motori elettrici e i generatori (divisione 27).

Per una vasta schiera di imprese, dunque, il beneficio sarà difficilmente fruibile, dato che la gran parte delle immobilizzazioni tecniche ordinariamente impiegate nei loro processi di produzione di beni o servizi sono escluse dalla nozione di investimento agevolabile.

Peraltro, occorre osservare che anche nell'ambito dello stesso settore produttivo di appartenenza, la scelta di limitare il beneficio ai soli beni compresi nella divisione 28 può comportare delle incongruenze del

tutto irragionevoli e anche di dubbia legittimità sul piano della parità di trattamento, in relazione all'acquisto di beni strumentali ugualmente essenziali per il processo produttivo di pertinenza.

Tra gli esempi più significativi in questo senso, può indicarsi, in particolare, quello delle imprese appartenenti al settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'ambito del quale viene a evidenziarsi una sostanziale discriminazione tra imprese operanti nell'eolico e imprese operanti nel fotovoltaico: infatti, mentre le prime potranno fruire integralmente del beneficio in relazione, tra l'altro, all'acquisto di **turbine eoliche**, in quanto si tratta di beni identificati dal codice 28.11.20; le seconde, invece, non potranno fruire del beneficio per l'acquisto di **pannelli fotovoltaici** o di **celle fotovoltaiche**, in quanto identificati rispettivamente dai codici 27.11.00 ("Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici") e 26.11.09 ("Fabbricazione di altri componenti elettronici")⁹.

3.3 - Ciò osservato, va detto che nella generalità dei casi dovrebbe essere semplice per le imprese appurare se un determinato investimento rientri o meno tra quelli agevolabili, essendo sufficiente verificare, in base alla documentazione di acquisto o, se del caso, in base ad altri elementi oggettivi e documentali (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di beni strumentali costruiti in economia; oppure a quella dei beni ordinariamente prodotti, ma destinati dalla stessa impresa produttrice a immobilizzazioni proprie in funzione strumentale per l'esercizio di attività diverse).

Tuttavia, l'esperienza della precedente agevolazione del 2009 ha insegnato che non sono pochi i casi in cui potrebbero sorgere dubbi applicativi.

A questo proposito, si ricorda che, come suggerito all'epoca

⁹ Il riferimento alle suddette imprese operanti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, offre lo spunto per rimarcare ancora una volta, l'opinabilità della posizione assunta dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 36 del 2013 in tema di coefficienti di ammortamento degli impianti della specie e secondo la quale, come si ricorderà, l'individuazione del coefficiente fiscale di ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici dipenderebbe dalla circostanza che si tratti di impianti accatastabili o meno. Ed invero, appare del tutto evidente come tale posizione sia incompatibile con l'applicazione del beneficio in questione alle suddette turbine eoliche (e anche con la non applicabilità del beneficio stesso ai pannelli fotovoltaici); infatti, l'applicabilità o meno del beneficio presuppone esattamente che i beni in questione siano comunque riguardati agli effetti del reddito d'impresa alla stregua di impianti in senso tecnico, a prescindere dalla loro accatastabilità. D'altra parte, per rimanere nello stesso settore della produzione di energia, nessuno ha mai posto in dubbio che le stesse centrali elettriche siano agli effetti della disciplina catastale considerate immobili a tutti gli effetti e ciò nonostante per esse è stato da sempre approntato uno specifico coefficiente di ammortamento proprio per diversificarlo da quello fissato per gli immobili in senso stretto (fabbricati); non a caso, fino all'emanazione della citata circolare n. 36 del 2013, era pacificamente riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate che agli impianti fotovoltaici ed eolici dovesse applicarsi proprio il coefficiente dedicato alle centrali elettriche. A nostro avviso, e in questo senso ci siamo da tempo attivati, ma ancora senza alcun esito, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, sarebbe opportuno riconsiderare la posizione assunta nella circolare, al fine di evitare un probabile contenzioso, il cui esito positivo per l'Amministrazione finanziaria appare assai dubbio. Senza escludere però l'opportunità di intervenire, con apposito decreto ministeriale, sulla tabella dei coefficienti di ammortamento, integrandola con la previsione di specifiche (e congrue) aliquote per gli impianti in questione.

dall'Agenzia delle entrate, in presenza di situazioni di incertezza, potrebbe risultare sufficiente in molti casi la consultazione sia delle "note esplicative e di contenuto dei singoli codici di classificazione", allegate alla tabella ATECO, che recano esempi di inclusione o esclusione dei vari beni nelle diverse categorie, sia "dell'elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche", contenuto nell'ultima parte del documento.

Nello stesso ordine di considerazioni, aggiungiamo, non può escludersi che in determinati casi potrebbe risultare altrettanto utile anche la consultazione della citata tabella NACE Rev. 2; come si è detto, infatti, essa costituisce la base di derivazione della tabella ATECO 2007, ma le sue note esplicative potrebbero risultare in specifiche fattispecie più dettagliate o anche semplicemente più aggiornate.

In generale, comunque, senza entrare in maggiori dettagli specialistici, può essere utile agli effetti in questione anche ricordare che la tabella ATECO, in coerenza con la sua funzione, si caratterizza: 1) per la copertura esaustiva dell'universo oggetto di classificazione: ciò implicando che un bene deve necessariamente trovare collocazione in una delle categorie; 2) per la costruzione di categorie mutuamente esclusive: ciò implicando che un bene può essere classificato in una sola di esse; 3) per l'indicazione di principi metodologici, che consentono un'allocazione coerente degli elementi delle varie categorie.

In ogni caso, ricordiamo che è possibile per i soggetti interessati rivolgersi espressamente all'ISTAT. In particolare, per chiarimenti è possibile contattare detto Istituto al seguente indirizzo e mail : ateco2007@istat.it

3.4 – La circostanza che il bene strumentale oggetto d'investimento sia ricompreso nell'ambito della divisione 28 della tabella ATECO è, di per sé elemento sufficiente (dando per il momento per verificato il requisito intrinseco della "novità") per la rilevanza dell'investimento ai fini della disciplina agevolativa; e ciò, occorre precisare, anche a prescindere dalla circostanza che il bene sia idoneo a svolgere autonomamente una propria funzione strumentale ovvero che sia destinato ad essere "incorporato" in un cespite più complesso e appartenente, in ipotesi, anche a una categoria di immobilizzazioni non ricompresa nella divisione 28.

Tale assunto, oltre a risultare coerente con il dato letterale e le finalità della norma agevolativa, la quale richiede semplicemente che l'investimento sia effettuato in un bene strumentale, è stato espressamente riconosciuto, anche dall'Agenzia delle entrate in occasione della "Tremonti-ter".

Nella richiamata circolare n. 44 del 2009, si ricorda, venne in particolare affermato che gli "*...investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 rilevano anche se gli stessi sono destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione 28...*".

Nello stesso ordine di considerazioni, con la successiva circolare n. 12 del 2010 (si veda il punto 5.1), rispondendo a specifici quesiti posti dalla stampa specializzata, l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che per i beni compresi nella divisione 28 il beneficio spetta anche se gli stessi vengono semplicemente posti al servizio (sempre in

funzione strumentale) di altri beni strumentali non compresi nella divisione 28: il caso prospettato riguardava, in particolare, l'acquisto di un'apparecchiatura per la refrigerazione non domestica (classificata nella voce 28.25 della tabella) destinata al servizio di un preesistente trasmettitore di segnale radiotelevisivo.

In effetti, si osserva, tanto le affermazioni di carattere generale contenute nella circolare del 2009 e tanto quelle relative al caso specifico affrontato nella circolare del 2010 intendevano essenzialmente dirimere il dubbio che i beni compresi nella divisione 28, in quanto incorporati o posti al servizio di altri cespiti non compresi in tale divisione, finissero, per così dire, per essere "attratti" in tali altri investimenti anche ai fini dell'agevolazione e, quindi, esclusi dal relativo beneficio.

Dalle considerazioni che precedono, sulla cui validità anche nell'ambito della nuova disciplina non sembra possano prospettarsi dubbi, emerge in definitiva che agli effetti dell'agevolazione è sufficiente l'appartenenza dei beni oggetto d'investimento alla divisione 28 e la loro classificazione (destinazione) tra le immobilizzazioni; dovendosi ritenere indifferente, inoltre, che la funzione strumentale sia svolta in modo autonomo o in collegamento con altri elementi dell'apparato produttivo; o che i beni agevolabili siano impiegati dall'impresa per la produzione di altri beni ovvero per la produzione di servizi, che in certi casi potrebbero consistere, ad esempio, anche nella locazione o noleggio dei medesimi; o, infine, che i beni siano utilizzati stabilmente o temporaneamente anche per funzioni strumentali diverse da quelle ad essi tipicamente assegnabili.

3.5 – Se l'appartenenza alla divisione 28 può considerarsi in via di principio elemento sufficiente perché il bene oggetto d'investimento sia considerato agevolabile, non è però vero in assoluto il contrario: e cioè che tale appartenenza sia a sua volta anche necessaria.

Si tratta, anche in questo caso, di una soluzione interpretativa affermata dall'Agenzia delle entrate in occasione della precedente disciplina e che, analogamente a quella poc'anzi rievocata, deve intendersi senz'altro valevole anche nel nuovo ambito normativo.

In particolare, ricordiamo, nella citata circolare n. 44 del 2009 l'Agenzia osservò come, nella nozione di investimento agevolabile, dovessero *"...intendersi compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature), che ne costituiscono dotazione"*.

In tale delineata prospettiva, nella successiva risoluzione n. 91 del 17 settembre 2010, l'Agenzia delle entrate ebbe modo di precisare ancor meglio il proprio orientamento, chiarendo che, l'ampliamento dell'ambito applicativo a beni compresi in divisioni diverse dalla 28, ma costituenti "componenti o parti indispensabili" al funzionamento di beni compresi nella divisione 28, doveva intendersi circoscritto *"...a quei beni assolutamente necessari al funzionamento del bene della divisione 28 che ne costituiscono al contempo normale dotazione. Ne consegue che l'agevolazione non può estendersi anche agli investimenti in quei beni (non compresi nella divisione 28) che seppure ac-*

quistati per essere destinati al servizio (anche esclusivo) del bene agevolabile non costituiscono, tuttavia, né componente essenziale né dotazione del bene agevolabile”.

Alla luce dei concetti espressi dall'Agenzia delle entrate, dunque, deve ritenersi che quando si è in presenza di un investimento avente ad oggetto un bene compreso nella divisione 28 assumono rilievo ai fini dell'agevolazione anche i costi di altri beni non compresi nella divisione 28, ma che costituiscano in senso tecnico normali dotazioni dell'investimento “principale” oppure indispensabili al suo funzionamento.

3.6 – Come si è detto, a differenza della “Tremonti-ter”, che all'interno dell'insieme dei beni strumentali ricompresi nella divisione 28 della tabella ATECO non operava alcuna distinzione in termini di “valore” (*rectius*: costo), la nuova disciplina esclude espressamente **gli investimenti di costo unitario inferiore a 10.000 euro**.

Con tale regola si è inteso presumibilmente perseguire l'obiettivo di escludere dal beneficio gli investimenti di minor incidenza in termini di rinnovo degli apparati produttivi. Tuttavia, non può farsi a meno di osservare che la previsione semplicemente di un limite quantitativo senza alcun riferimento alla funzione dei cespiti nell'ambito del processo produttivo, potrebbe comportare in certi casi l'esclusione dal beneficio di molte imprese di piccole dimensioni per investimenti che, pur determinando un reale potenziamento della propria capacità produttiva, non superino come costo unitario la soglia minima fissata dalla legge.

Comunque, ciò osservato, occorre precisare che la lettera della norma opera riferimento all'investimento e non già al bene; quindi, riprendendo i concetti sopra espressi, deve ritenersi che la verifica di tale limite non vada fatta in modo atomistico, ma tenendo presente le normali dotazioni del bene strumentale e le parti accessorie e considerando tutti gli altri componenti indispensabili per il funzionamento, a prescindere che rientrino o meno nella divisione 28.

In secondo luogo, occorre osservare che la norma opera riferimento al costo: dunque, tenendo presente che come vedremo meglio in seguito, per costo si deve intendere il costo fiscale riconosciuto, agli effetti in discorso rileva non unicamente il prezzo (eventualmente) di listino del bene acquistato, ma anche gli oneri accessori di diretta imputazione: come, ad esempio, il trasporto, il montaggio e il collaudo.

Inoltre, proprio considerando la diversa incidenza degli oneri accessori o di altre variabili legate all'acquisto (mercato del produttore o rivenditore, tassi di cambio etc...), ben potrà accadere che l'investimento nel medesimo bene possa rientrare nell'agevolazione per un soggetto ed essere escluso per un altro.

Un ultimo aspetto da tenere presente è che, evidentemente, in caso di realizzazione di un investimento tramite contratto di appalto oppure in caso di costruzione in economia, non assumerà rilievo ai fini della verifica del limite la singola tranche di investimento realizzata nel periodo d'imposta agevolabile, che in ipotesi potrebbe anche essere inferiore ai 10.000 euro, ma occorrerà avere riferimento al costo complessivo del bene ultimato atto all'impiego in funzione strumentale.

3.7 - Le ulteriori condizioni che il comma 1 dell'art. 18 in esame pone per l'inclusione degli investimenti effettuati dall'impresa tra quelli rilevanti ai fini del credito d'imposta attengono alla **novità** dei beni e alla **territorialità**, vale a dire alla loro destinazione a strutture produttive ubicate in Italia. Ricordiamo, invece, che la disciplina non pone alcuna condizione di effettiva entrata in funzione dei beni nel corso del periodo d'imposta della loro acquisizione o in quelli successivi; ciò non solo nel caso di investimenti realizzati in appalto o costruiti in economia e non ancora ultimati nei periodi agevolati, per i quali ovviamente non avrebbe senso richiedere tale condizione, ma anche per gli investimenti in beni finiti e, dunque, già idonei all'immissione nel processo produttivo.

Ciò posto, per quanto riguarda la **novità**, si tratta di un requisito (intrinseco) dei beni agevolabili tradizionalmente richiesto da tutte le leggi della specie. Sui profili applicativi di tale regola, dunque, è possibile fare senz'altro rinvio ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella richiamata circolare n. 44 del 2009 (cfr. il par. 2.4).

In generale, comunque, ricordiamo che per bene nuovo deve intendersi un bene precedentemente non utilizzato da altri soggetti, siano essi imprese o privati o soggetti esteri. Nella generalità dei casi, dunque, vale a dire nei casi di acquisto dei beni strumentali direttamente dalle imprese produttrici o dalle imprese rivenditrici, il requisito della novità dovrebbe considerarsi automaticamente sussistente e comprovato dalle risultanze contrattuali (e dalle relative condizioni di garanzia).

In relazione alla tematica della novità è interessante ricordare che, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 44 del 2009, può essere considerato agevolabile (in quanto nuovo) *“anche il macchinario o apparecchiatura che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (pertanto mai entrato in funzione) in quanto l'utilizzo esclusivo del bene ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità”*.

Tale chiarimento, peraltro, è di portata generale, nel senso che in ogni caso la mancata entrata in funzione di un bene (potenzialmente) agevolabile fa conservare al bene stesso il requisito della novità; in ipotesi, quindi, un'impresa potrebbe decidere di rinunciare ad includere il bene nei propri investimenti agevolabili e alienarlo ad un'altra impresa ancora come bene nuovo.

Altrettanto importanti sono le precisazioni fatte dall'Agenzia per gli investimenti realizzati in economia (ma da ritenersi valide anche in caso di appalto o di compravendita) di beni complessi, per il caso in cui nella costruzione degli stessi (che potrebbe anche non essere ultimata al termine di uno o di entrambi i periodi agevolabili) siano impiegati anche componenti o parti usate; in tale fattispecie, si ricorda, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che *“il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché il costo del bene usato non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto”*; aggiungendo che nel caso in cui il bene complesso che “incorpora” un

bene usato sia stato acquistato a titolo derivativo *“il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di prevalente entità rispetto al costo complessivo”*.

3.8 – Quanto al requisito della **territorialità**, si è visto che il riportato comma 1 dell'art. 18 in esame pone l'espressa condizione che i beni strumentali oggetto d'investimento siano *“destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”*.

Al riguardo, preme subito rilevare che, agli effetti della verifica di tale condizione, la “destinazione” alla struttura produttiva non va intesa in senso stretto come utilizzo “fisico” del bene nell'ambito del territorio nazionale, ma, più precisamente, nel senso di “appartenenza” economico-contabile del bene a una struttura o meglio ancora a una “unità produttiva di reddito” ubicata in Italia, a prescindere dal luogo del suo materiale impiego fisico. In questo senso, si ricorda, si era espressa l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001 concernente l'applicazione dell'analoga regola presente nella “Tremonti-bis” e i cui contenuti sul punto devono ritenersi validi anche agli effetti dell'odierna agevolazione.

In particolare, nella circolare fu precisato che per i soggetti residenti la condizione di territorialità comporta che i beni oggetto d'investimento *“devono appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero”*; mentre, per i soggetti non residenti comporta che l'investimento *“riguardi una stabile organizzazione ubicata nel territorio dello Stato italiano”*; e, inoltre, che *“l'effettiva destinazione del bene deve trovare riscontro in elementi oggettivi, non essendo di per sé sufficiente, ai fini dell'agevolazione, la mera iscrizione contabile del bene della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente”*.

Ciò chiarito, si è già avuto modo di osservare nelle premesse che, limitando il suo ambito applicativo ai soli investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia, la nuova disciplina è più restrittiva di quella del 2009; la quale, invece, ricomprendeva nel suo ambito territoriale anche le strutture produttive (*rectius*: stabili organizzazioni) ubicate nei territori degli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (vale a dire, Islanda, Norvegia e Liechtenstein).

Per la verità, è il caso di precisare, la “Tremonti-ter”, da un lato, non conteneva alcuna statuizione esplicita che imponesse vincoli di destinazione territoriale dei beni agevolati, ma dall'altro, al comma 3-bis del citato art. 5 del d. l. n. 78 del 2009, disponeva la revoca dell'incentivo fiscale *“...se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo”*. L'Agenzia delle entrate, com'è noto, nella richiamata circolare n. 44 del 27 ottobre 2009 (si veda il paragrafo 2.5), ritenne che la trascritta disposizione speciale di revoca dovesse interpretarsi come una conferma indiretta del fatto che la destinazione, o meglio la collocazione dei beni strumentali oggetto d'investimento in strutture produttive ubicate nel territorio di altri Stati

membri della Comunità europea, nonché nel territorio degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, non fosse di ostacolo alla concessione del beneficio; così come, analogamente, il trasferimento dei beni agevolati da una struttura produttiva ubicata in Italia a una stabile organizzazione ubicata in detti Stati, non ne avrebbe comportato la revoca.

Diversamente, dunque, dall'agevolazione del 2009, per la disciplina in esame l'eventuale destinazione dei beni agevolati a strutture ubicate fuori del territorio nazionale, anche se nell'ambito dello Spazio economico europeo, determina l'inapplicabilità del beneficio; analogamente, l'eventuale successiva destinazione (entro il periodo di sorveglianza) di un bene agevolato in strutture produttive ovunque situate al di fuori del territorio nazionale comporterà la revoca del beneficio. Considerando che destinatari dell'agevolazione sono tutti i titolari di reddito d'impresa assoggettato a tassazione in Italia, appare chiaro che la restrizione territoriale introdotta dall'art. 18 in esame viene ad assumere concreto rilievo, essenzialmente, per le imprese italiane operanti mediante stabili organizzazioni nel territorio di Stati UE o di Stati SEE; tali imprese, infatti, non potrebbero fruire dell'agevolazione nel caso intendessero collocare i nuovi beni strumentali nelle proprie strutture produttive ivi ubicate.

4. Modalità di effettuazione degli investimenti

4.1- Come si è visto, il comma 1 dell'art. 18 in esame si riferisce genericamente alle imprese che “...effettuano investimenti”. Stante l'identica formula normativa, pertanto, anche per l'odierna disciplina, come per l'agevolazione del 2009, non ci sono limitazioni in ordine alle forme contrattuali o alle modalità con le quali possono essere realizzati gli investimenti; ugualmente, è del tutto indifferente che gli investimenti siano finanziati con capitali propri ovvero con capitali di terzi.

In tale prospettiva, va in primo luogo evidenziata la sostanziale equiparazione ai fini del beneficio, degli investimenti effettuati tramite il normale contratto di compravendita – che comporta l'immediata acquisizione al patrimonio dell'impresa del diritto di proprietà dei beni agevolati – a quelli effettuati mediante il **contratto di locazione finanziaria**, nel quale invece l'acquisizione della proprietà formale dei beni si verifica solo al momento dell'esercizio da parte del locatario del diritto di riscatto.

Sul punto, appare opportuno richiamare le considerazioni svolte dall'Agenzia delle entrate nel par. 2.1 della citata circolare n. 44/E del 2009. Nell'occasione, ribadendo il consolidato principio della tendenziale equivalenza ai fini agevolativi tra acquisizione in proprietà (compravendita, appalto, costruzione in economia) e acquisizione tramite contratto di leasing, l'Agenzia delle Entrate precisò che tale contratto “...si caratterizza per la presenza dell'opzione di acquisto finale del bene a favore dell'utilizzatore...”; sottolineando, anzi, che, agli effetti

dell'agevolazione, la presenza nel contratto della clausola di acquisto finale dovesse intendersi necessaria anche per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali, nell'ambito dei quali, com'è noto, l'eventuale mancanza del diritto di riscatto non è di per sé decisiva per la qualificazione dell'accordo e le conseguenti rilevazioni di bilancio. Tale soluzione, osservava la stessa Agenzia, nasceva dall'esigenza di non creare differenze di trattamento ai fini della disciplina agevolativa tra imprese tenute alla redazione del "bilancio codicistico" e imprese tenute al bilancio "IAS-IFRS" (esigenza che, come vedremo, venne poi affermata esplicitamente anche in relazione ai criteri di imputazione temporale degli investimenti). Tuttavia, non può non rilevarsi che, anche con riguardo ai soggetti tenuti alla redazione del "bilancio codicistico", l'eventuale assenza del diritto di riscatto non sarebbe preclusiva – quantomeno sul piano contabile – per la qualificazione del contratto alla stregua di locazione finanziaria. In questo senso, si ricorda, si esprime chiaramente il par. 2 dell'OIC 1: nel quale, pur muovendosi dalla premessa secondo cui, ai fini dell'obbligo di informativa imposto al locatario dal punto 22 dell'art. 2427 del codice civile, sembra ragionevole, in linea generale, considerare necessaria la presenza nel contratto di leasing dell'opzione finale di acquisto, si osserva che tale informativa "...deve essere comunque fornita qualora le condizioni che contraddistinguono l'operazione, indipendentemente dalla presenza dell'opzione di riscatto, determinino nella sostanza il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni". La questione meriterebbe di essere chiarita dall'Agenzia dell'Entrate.

Per completezza, appare opportuno richiamare l'attenzione anche sull'ulteriore affermazione contenuta nella citata circolare n. 44 del 2009, secondo cui "L'agevolazione non spetta, invece, per l'acquisizione dei beni mediante **leasing operativo**. Tale schema contrattuale consiste nell'allocazione di beni per un periodo di tempo commisurato alla loro vita economica e si caratterizza per il fatto che l'utilizzatore non ha diritto di riscattare dalla società di leasing i beni alla fine del contratto". Al riguardo, è appena il caso di precisare che, evidentemente, la non applicabilità del beneficio all'impresa locataria non esclude che l'agevolazione possa comunque applicarsi, in relazione al bene oggetto di leasing operativo, all'impresa locatrice: per tale impresa, infatti, i beni concessi in leasing operativo costituiscono a tutti gli effetti immobilizzazioni tecniche possedute a titolo di proprietà e, in quanto tali, agevolabili (sempre che siano soddisfatti gli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina).

Oltre che tramite la compravendita (alla quale va assimilata la permuta) o il contratto di locazione finanziaria, l'acquisizione degli investimenti agevolabili al patrimonio dell'impresa può avvenire, si è già osservato, tramite il **contratto di appalto** oppure attraverso la realizzazione diretta, c.d. "**costruzione in economia**". Si tratta, soprattutto nel secondo caso, di ipotesi meno frequenti rispetto alla compravendita e al contratto di leasing e che presentano aspetti peculiari sia con riguardo alla determinazione dei costi agevolabili e sia con riguardo all'imputazione temporale degli stessi: in entrambi i casi, infatti, potrà

presentarsi la necessità di applicare l'agevolazione soltanto alla parte di investimento che si consideri realizzata nel corso di uno o di entrambi i periodi agevolabili.

E' opportuno da ultimo ricordare che, tra le modalità di effettuazione degli investimenti, dovrebbe senz'altro ricomprendersi anche l'atto di **conferimento in società** di beni agevolabili; anche in questo caso, infatti, si verifica l'acquisizione dei beni a titolo definitivo (e oneroso) al patrimonio dell'impresa, senza che assuma alcun rilievo in senso contrario la circostanza che l'incremento dell'attivo avvenga in contropartita dell'emissione di nuovo capitale sociale o che la veste di conferente possa essere assunta, in ipotesi, anche da un socio non imprenditore. Nello stesso ordine di considerazioni, inoltre, non può escludersi che l'effettuazione di investimenti agevolabili avvenga in occasione di un conferimento di azienda, nell'ambito della quale siano ricompresi beni che presentino i requisiti previsti dalla disciplina in esame: senza considerare che, in ipotesi, l'intera azienda o complesso aziendale conferito potrebbe risultare composto esclusivamente da beni strumentali nuovi rientranti nella categoria di quelli agevolabili.

5. Determinazione del costo e imputazione temporale degli investimenti

5.1 – Le diverse modalità di effettuazione degli investimenti assumono particolare rilievo sotto il duplice profilo della quantificazione dei costi agevolabili e dell'individuazione del momento di imputazione temporale degli atti d'investimento.

Diciamo subito che per entrambi i profili in questione occorre fare riferimento, in generale, alle regole valevoli in sede fiscale ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

In questo senso, si ricorda, è stata tradizionalmente impostata l'applicazione delle varie agevolazioni della specie succedutesi nel corso degli anni, ivi inclusa ovviamente quella del 2009. Il riferimento, dunque, per ciò che concerne la "valorizzazione" degli investimenti, è alle regole dettate all'art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR e, per ciò che concerne l'imputazione temporale, alle regole dettate all'art. 109, commi 1 e 2, dello stesso TUIR.

Ciò posto, per quanto riguarda anzitutto il "valore" cui vanno assunti gli investimenti, può osservarsi come, nella generalità dei casi, l'applicazione delle regole fiscali di determinazione del costo riconosciuto ai fini del reddito d'impresa conduca a risultati di sostanziale coincidenza rispetto al dato civilistico contabile; e ciò, sia nell'ipotesi (più semplice) di acquisto mediante contratto di compravendita o locazione finanziaria e sia nelle altre fattispecie di acquisizione mediante appalto o costruzione in economia. Nel rinviare, dunque, ai chiarimenti contenuti nel paragrafo 3.1 della richiamata circolare n. 44 del 2009 dell'Agenzia delle entrate, da ritenersi senz'altro valevoli agli ef-

fetti della nuova agevolazione, preme aggiungere solo alcune considerazioni di principio e richiamare l'attenzione su alcune specifiche questioni.

Va, così, anzitutto, rilevato che la corretta determinazione degli investimenti assume importanza decisiva nel nuovo meccanismo di calcolo dell'agevolazione, non solo per l'individuazione degli investimenti effettuati nel periodo agevolato, ma anche per la costruzione del dato storico di riferimento; dato che, come si dirà, a questi effetti occorre operare il raffronto con il volume dei corrispondenti investimenti effettuati negli anni rilevanti per la costruzione della media.

In secondo luogo, occorre osservare che il riferimento alle regole fissate dall'art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR dovrebbe valere anche per i soggetti c.d. "IAS adopter"; in linea di principio, non può escludersi, infatti, che l'applicazione delle diverse regole di qualificazione (e classificazione) delle componenti di reddito valevoli per tali soggetti possa condurre alla determinazione, in relazione allo stesso investimento, di costi fiscalmente riconosciuti di importo differente da quello determinabile in capo ai soggetti "non IAS adopter".

In effetti, la circolare dell'Agenzia delle entrate del 2009 affrontò espressamente la questione solo con riguardo alle possibili divergenze riscontrabili nei due diversi sistemi contabili in punto di imputazione temporale degli investimenti; precisando, al riguardo, che in considerazione delle finalità agevolative della disciplina e della sua non interferenza con le ordinarie modalità di determinazione del reddito "*...non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio...*" previsti per detti soggetti. Tuttavia, stante anche il riferimento contenuto nel riportato passo della circolare ai criteri di qualificazione e classificazione, sembrerebbe coerente ritenere che tale uniformità di criteri debba esplicare effetti anche per la quantificazione degli investimenti.

Come si è accennato, peraltro, le regole di determinazione del costo (fiscale) dei beni previste dall'art. 110 del TUIR non presentano, con specifico riferimento agli investimenti agevolabili (beni mobili strumentali), sostanziali divergenze rispetto alle corrispondenti regole dettate dal codice civile (art. 2426, n. 1) e dai principi contabili nazionali (OIC 16) per la determinazione del costo storico.

A questo riguardo, riteniamo che, in concreto, il "valore" da assegnare agli investimenti agli effetti dell'agevolazione coincida con il valore originario di rilevazione in bilancio dei cespiti oggetto d'investimento, così come definito dal citato art. 2426, n. 1, del codice civile e dal richiamato principio OIC 16 (nella versione più recente, approvata lo scorso mese di agosto). Nell'operare, pertanto, un generale rinvio al contenuto di detto documento contabile, si ricorda sinteticamente che, secondo i criteri ivi indicati, il valore originario di iscrizione è rappresentato dal costo sostenuto per l'acquisizione del bene, che comprende "*...il costo di acquisto, i costi accessori d'acquisto e tutti i costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca bene duraturo per la società*" (cfr. il punto 26 e ss di detto OIC 16). Con particolare riferimento ai costi accessori, lo stesso

documento, inoltre, proprio per l'acquisizione dei cespiti appartenenti alla categoria degli impianti e macchinari, indica, a titolo esemplificativo: “...i costi di progettazione; i trasporti; dazi su importazioni; i costi di installazione; i costi ed onorari di perizie e collaudi; i costi di montaggio e posa in opera; i costi di messa a punto”.

Anche per quanto riguarda i criteri d'imputazione temporale degli investimenti, può farsi un generale rinvio alle precisazioni, fornite dall'Agenzia delle entrate in occasione della “Tremonti-ter”. Al riguardo, il riferimento è al paragrafo da 3.2 (Momento di effettuazione degli investimenti) e al successivo 3.3 (casi particolari) della citata circolare n. 44 del 2009.

E' il caso però di ribadire come, nel nuovo contesto normativo, la corretta collocazione temporale degli investimenti assuma importanza ancora maggiore, dato che il nuovo meccanismo di calcolo dell'agevolazione richiederà nella generalità dei casi non solo di individuare gli investimenti “collocabili” tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2014 e di quelli “collocabili” tra il 1° gennaio e il 30 giugno del 2015, ma anche di individuare gli investimenti “collocabili” nei periodi d'imposta rilevanti per la costruzione del parametro storico da raffrontare con il volume dei nuovi investimenti; gli investimenti da collocare in tali periodi, infatti, svolgono nel meccanismo applicativo della nuova agevolazione un ruolo decisivo, dato che, come si è detto, il credito d'imposta si applica sull'eccedenza dei nuovi investimenti rispetto alla media storica.

Occorrerà, dunque, fare molta attenzione, soprattutto in relazione agli investimenti realizzati in economia o tramite appalto e il cui tempo di esecuzione abbracci più periodi d'imposta, a determinare esattamente la quota (tranche) di essi da collocare nei periodi di media e quella da collocare nei periodi agevolati.

Da ultimo, è il caso accennare all'ipotesi in cui gli investimenti agevolabili (ovvero quelli rilevanti per il calcolo della media) siano acquisiti da una società di capitali attraverso un negozio di conferimento; ipotesi che come abbiamo osservato in precedenza non può escludersi e che deve considerarsi ugualmente rilevante agli effetti dell'agevolazione. Al riguardo, si dovrebbe ritenere che il momento rilevante per individuare il periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento sia la data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento del capitale; in questo senso, si ricorda, si è pronunciata l'Agenzia delle entrate con la circolare 16/E del 21 marzo 2007 concernente il c.d. “bonus aggregazioni”.

6. Meccanismo di calcolo dell'eccedenza agevolabile: la media storica

6.1 - Come si è detto, a differenza della “Tremonti-ter”, il cui meccanismo applicativo garantiva l'accesso al beneficio quale che fosse il valore complessivo degli investimenti effettuati dall'impresa nel singolo

periodo agevolato, l'odierna disciplina si caratterizza per il suo "approccio incrementale", in virtù del quale il credito d'imposta spetta a condizione che l'impresa realizzi nel periodo d'imposta agevolato investimenti per un ammontare superiore alla media degli investimenti realizzati negli anni precedenti e viene calcolato solo su tale maggior volume di investimenti: c. d. "eccedenza agevolabile".

Un simile approccio incrementale, si è già ricordato, caratterizzava invece la c.d. "Tremonti-bis" del 2001 (che a sua volta mutuava tale connotato dalla versione originaria dell'agevolazione, risalente al 1994). A ben guardare, anzi, le regole di funzionamento del meccanismo di calcolo dell'eccedenza agevolabile previste dall'art. 18 in esame risultano sostanzialmente corrispondenti a quelle contenute nell'art. 4 della legge n. 383 del 2001.

Tale constatazione dovrebbe facilitare il compito degli operatori, dato che per la corretta determinazione del parametro storico di raffronto, può farsi riferimento, in linea di massima, alle precisazioni e ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in occasione della disciplina agevolativa del 2001; in particolare, al paragrafo 2 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 90/E del 17 ottobre 2001 e al paragrafo 5 della successiva circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002 della stessa Agenzia, ai cui contenuti facciamo rinvio in attesa delle nuove istruzioni dell'Agenzia delle entrate.

Ciò ricordato, è chiaro che il descritto "approccio incrementale" produrrà effetti diversi e gradualmente più penalizzanti in funzione del grado di "anzianità" delle imprese.

In particolare, tenendo presente che: (i) ai sensi del comma 1 dell'art. 18, il parametro storico con cui confrontare l'ammontare dei nuovi investimenti è rappresentato dalla media degli investimenti "realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore"; (ii) che ai sensi del successivo comma 2, secondo periodo, per le imprese in attività da meno di cinque periodi d'imposta la media da assumere a confronto "è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore"; (iii) che, invece, ai sensi del medesimo comma 2, ultimo periodo, per le imprese di nuova costituzione "il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta" e considerando, infine, che (iiii) l'esclusione dal calcolo della media dell'anno più alto, più che una facoltà, è di fatto una regola implicita del meccanismo (dato che la sua applicazione è sempre favorevole all'impresa), ipotizzando per semplicità che i periodi d'imposta interessati dagli esempi siano tutti coincidenti con l'anno solare, può schematicamente riassumersi la situazione nel modo seguente,:

- le imprese esistenti dal 2009 dovranno confrontare il volume degli investimenti realizzati nel primo periodo d'imposta agevolato (realizzati cioè tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2014) con la media degli investimenti realizzati nel quinquennio 2009-2013, escludendo l'anno con in-

vestimenti più alti e dividendo per 4 la somma degli investimenti realizzati negli anni inclusi; gli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta agevolato (cioè realizzati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2015), invece, dovranno essere confrontati con la media degli investimenti realizzati nel quinquennio 2010-2014, sempre escludendo l'anno più alto e dividendo per 4 la somma degli anni inclusi;

- per le imprese costitutesi nel 2010, gli investimenti realizzati nel 2014 andranno confrontati con la media degli investimenti del quadriennio 2010-2013, escludendo l'anno più alto e dividendo per 3 la somma degli anni inclusi; gli investimenti realizzati nel 2015, invece, andranno confrontati con la media degli investimenti realizzati nel quinquennio 2010-2014, sempre escludendo l'anno più alto e dividendo per 4 la somma degli anni inclusi;

- per le imprese costitutesi nel 2011, gli investimenti realizzati nei 2014 andranno confrontati con la media degli investimenti del triennio 2011-2013, escludendo l'anno più alto e dividendo per 2 la somma degli anni inclusi; gli investimenti realizzati nel 2015, invece, andranno confrontati con la media degli investimenti realizzati nel quadriennio 2011-2014, escludendo l'anno più alto e dividendo per 3 tre la somma degli anni inclusi;

- per le imprese costitutesi nel 2012, gli investimenti realizzati nel 2014 andranno confrontati semplicemente con l'importo più basso tra gli investimenti del 2012 e quelli del 2013; gli investimenti realizzati nel 2015, invece, andranno confrontati con la media degli investimenti del triennio 2011-2013, escludendo l'anno più alto e dividendo per 2 la somma degli anni inclusi;

- per le imprese costitutesi nel 2013, infine, gli investimenti realizzati nel 2014 costituiranno per intero "eccedenza agevolabile"; mentre gli investimenti realizzati nel 2015 costituiranno "eccedenza agevolabile" per la parte che supera l'importo più basso tra gli investimenti effettuati nel 2013 e quelli effettuati nel 2014.

Quanto alle imprese che si sono costituite nel 2014, ma in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2014), si è già rilevato nel precedente paragrafo 1.4 della presente circolare che, in concreto, la loro situazione agli effetti dell'incentivo è esattamente identica a quella delle imprese costitutesi a partire dalla suddetta data del 25 giugno; per il primo periodo agevolato, infatti, anche tali imprese non avranno alle spalle alcun periodo d'imposta; mentre, per il secondo periodo d'imposta, si renderà loro applicabile la regola di esclusione del dato più alto e, quindi, non dovrà operarsi alcun raffronto con gli investimenti eventualmente effettuati nel 2014: cosicché, in definitiva, per tutte le imprese costitutesi nel corso del 2014 (e nel 2015 ovviamente) vale la regola per cui tutti gli investimenti effettuati (sempre escludendo quelli di valore unitario inferiore a 10.000 euro) sono sempre considerati "eccedenza agevolabile".

6.2 – Passando agli aspetti sostanziali del descritto meccanismo, occorre osservare che nella costruzione del dato storico di raffronto le imprese dovranno applicare le stesse regole valevoli per l'individuazione e la determinazione dei nuovi investimenti agevolabili: ciò significa, in altri termini, procedere a una sorta di applicazione "a ritroso" di tali regole (ivi inclusa ovviamente quella sull'esclusione dei

beni di costo unitario inferiore a 10.000 euro), come se i periodi d'imposta rilevanti per la determinazione del parametro storico di raffronto costituissero virtualmente periodi agevolabili: c.d. "principio di omogeneità".

Così, volendo esemplificare, ai fini del calcolo della media, assumeranno rilievo solo gli investimenti in beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, di importo unitario non inferiore a 10,000 euro, ma che al momento dell'acquisto presentavano pur sempre il requisito della novità; qualora, dunque, in ipotesi, un'impresa avesse effettuato in passato solo investimenti in beni usati (come ben può essere nel caso di una società che abbia ricevuto conferimenti di aziende avviate), non si individuerà alcun parametro storico da porre a confronto con i nuovi investimenti. Analogamente, potrebbe accadere che gli investimenti effettuati in uno degli anni di media siano stati destinati a strutture ubicate nell'ambito della UE o dello Spazio economico europeo (o anche fuori da tale ambito) e, conseguentemente, debbano essere esclusi dal calcolo della media.

Ciò chiarito in via generale, però, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcune specifiche questioni applicative di tale "principio di omogeneità".

Al riguardo, la prima e più importante considerazione da svolgere attiene alla necessità che il dato storico e il dato dei nuovi investimenti siano omogenei anche sotto il profilo della durata temporale. Come si è visto, in effetti, la norma opera riferimento *sic et simpliciter* alla media storica degli investimenti effettuati nei precedenti periodi d'imposta; mentre, come si è detto, il lasso temporale valido per l'effettuazione di investimenti agevolabili, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare si riduce in entrambi i periodi agevolabili ad un solo semestre¹⁰. Ma è chiaro che se l'approccio incrementale sottende l'idea di premiare la propensione marginale agli investimenti, la corretta verifica di tale attitudine presuppone necessariamente che l'impresa abbia a disposizione, come periodo di tempo in cui porre in essere i comportamenti virtuosi, lo stesso periodo assunto a base di calcolo dei comportamenti storici.

Ciò, a nostro avviso, induce a ritenere che il principio di omogeneità debba essere applicato anche nel senso di operare il necessario ragguaglio (semestrale) degli investimenti effettuati nei periodi d'imposta rilevanti per la media. D'altra parte, ove si ipotizzi che un'impresa realizzi i propri investimenti in beni strumentali attraverso la costruzione in economia, appare del tutto incongruo porre a raffronto il volume di investimenti realizzabile annualmente con tale modalità con quello realizzabile in un periodo di tempo dimezzato: è evidente che tale impresa non potrebbe mai dimostrare la capacità di propensione marginale richiesta da una regola siffatta. Ma le considerazioni di ordine logico e sostanziale non cambiano anche avendo riguardo agli inve-

¹⁰ Analogamente, per i soggetti con periodo d'imposta a cavallo con l'anno solare il lasso temporale valido per l'effettuazione degli investimenti potrà variare per i due periodi d'imposta agevolabili in funzione della cadenza del periodo; ad esempio, per un soggetto con periodo d'imposta 1 aprile – 31 marzo, il lasso temporale per il periodo d'imposta 2014 sarà pari a poco più di 9 mesi, e per il secondo periodo agevolabile sarà pari a 3 mesi.

stimenti effettuati tramite compravendita o appalto; è chiaro infatti, che gli investimenti in beni strumentali sono normalmente effettuati dall'impresa in funzione di cicli di produzione e programmati, dunque, avendo a riferimento la cadenza degli esercizi sociali.

Non s'ignora che in occasione della precedente agevolazione del 2001, che pure presentava analogo discrasia di durata tra periodi di media e periodi agevolabili, tale ragguaglio non venne ritenuto praticabile; ma a nostro avviso, a parte ogni altra considerazione di merito, è proprio questo un punto in cui l'automatica o acritica riproposizione dell'impostazione risalente darebbe luogo a risultati non coerenti sul piano sistematico; soprattutto considerando che una tale rigidità interpretativa finirebbe con l'acuire la discriminazione, che non era presente nella precedente disciplina del 2001, tra imprese di vecchia costituzione e imprese di nuova costituzione. Ma, soprattutto, nella disciplina del 2001 l'approccio incrementale si applicava in termini concettuali del tutto peculiari. avendo riguardo non semplicemente al volume degli investimenti lordi in beni nuovi ma alla somma algebrica tra investimenti in beni nuovi e disinvestimenti (questi ultimi anche se concernenti beni in origine comprati usati): in particolare, nei precedenti normativi suddetti, il *quantum* dell'agevolazione non misurava, come invece avviene oggi, direttamente il maggior volume degli investimenti in beni nuovi rispetto volume medio degli stessi negli anni precedenti e, dunque, poteva anche accadere che l'impresa che avesse effettuato investimenti in beni nuovi negli anni agevolati in misura minore di quelli fatti in anni precedenti venisse lo stesso a fruire del beneficio in forza dei disinvestimenti realizzativi effettuati in tali anni, capaci di abbattere il dato storico fino ad annullarlo. In tale diversa prospettiva di più accentuata "forfetizzazione" del dato storico, la soluzione del ragguaglio non sembrava supportata da elementi logici e sostanziali così stringenti, come invece nella struttura dell'odierna disciplina. Sul riconoscimento di tale più ragionevole impostazione è dunque auspicabile un'attenta riflessione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Sempre in tema di "principio di omogeneità", è inoltre il caso di accennare al trattamento, agli effetti della costruzione del dato storico di raffronto, di due particolari fattispecie.

La prima riguarda gli investimenti per spese di riqualificazione energetica degli edifici, ammesse a fruire della detrazione d'imposta prevista dal richiamato art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006, nell'ambito delle quali (come abbiamo rilevato nel precedente paragrafo 1.2) può rientrare anche l'acquisto di beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (impianti di climatizzazione o sistemi di condizionamento). Al riguardo, considerato il rapporto di alternatività tra le due agevolazioni, sembrerebbe logico ritenere che tali investimenti, se eventualmente sostenuti in un periodo d'imposta di media, andrebbero esclusi dal calcolo della stessa; a meno che l'impresa non sostenga tali investimenti anche nel periodo agevolato e opti proprio per l'applicazione del credito d'imposta, nel qual caso sembrerebbe invece corretto includere nella media gli eventuali investimenti dello stesso tipo sostenuti in anni precedenti.

La seconda fattispecie riguarda gli investimenti in macchinari e altri beni strumentali rientranti nella divisione 28 della tabella ATECO 2007

effettuati dalle imprese colpite da eventi calamitosi, come nel caso, ad esempio, di quelle dell'Emilia colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per la sostituzione e il rinnovo di beni strumentali danneggiati in seguito a tali eventi. In effetti, una rigorosa applicazione del "principio di omogeneità" dovrebbe condurre a includere nel calcolo della media storica anche tali investimenti. Tuttavia, considerazioni di ordine sistematico ed equitativo inducono a ritenere che tali investimenti non possano essere trattati, ai fini della verifica della propensione marginale agli investimenti dell'impresa, alla stessa stregua degli altri investimenti effettuati, per così dire, in condizioni normali, cioè non di necessità. Anche su questo punto, a nostro avviso, sarebbe opportuno un intervento da parte dell'Agenzia delle entrate.

Da ultimo, occorre evidenziare che il calcolo del dato storico, di per sé già complesso, presenterà ulteriori elementi di complicazione per le società che nel corso degli anni di media siano state interessate da operazioni di riorganizzazione societaria, quali, essenzialmente: **fusioni e scissioni**. Per tale soggetti, vale a dire per le società incorporanti o beneficiarie, infatti, a stretto rigore, il dato storico da confrontare con i nuovi investimenti dovrebbe tener conto anche degli investimenti effettuati in precedenza dalle società incorporate o scisse; ciò in virtù del principio di continuità, che dovrebbe comportare il sub-ingresso di tali soggetti nelle posizioni tributarie delle società estinte o scisse anche in relazione all'agevolazione in discorso. Al riguardo, va detto che l'art. 18 in commento - così come del resto il richiamato art. 5 della legge n. 383 del 2001 - non reca sul punto alcuna statuizione. In attesa che le nuove istruzioni dell'Agenzia delle entrate forniscano indicazioni anche su tale particolare problematica, appare senz'altro utile fare rinvio ai chiarimenti contenuti nelle richiamate circolari nn. 90/E del 2001 (paragrafo 6) e 4/E del 2002 (paragrafo 5)¹¹.

7. La revoca dell'agevolazione

7.1- Anche la nuova disciplina è corredata da un meccanismo di revoca del beneficio, al verificarsi di comportamenti dell'impresa ritenuti non coerenti con la sua concessione.

Due sono, in particolare, le fattispecie "sanzionate" dal comma 6 dell'art. 18 in esame, il quale dispone la revoca del credito d'imposta:

- a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

- b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termi-

¹¹ Per completezza, occorre osservare che l'interferenza delle operazioni di fusione e scissione con la disciplina agevolativa non si verifica solo per le operazioni effettuate nei periodi d'imposta rilevanti per la media, ma anche per quelle che siano poste in essere durante i periodi agevolati nonché, per gli aspetti che attengono alla revoca del credito d'imposta, anche per quelle poste in essere successivamente; facciamo riserva di tornare su tali problematiche in occasione del commento alle istruzioni che saranno emanate dall'Agenzia delle entrate.

ne di cui all'articolo 43, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

La prima delle due fattispecie ipotizzata dalla norma – cessione a terzi dei beni agevolati in epoca ravvicinata al loro acquisto – è sostanzialmente identica, si osserva, a quella prevista con analoga funzione dal comma 3 dell'art. 5 del d. l. n. 78 del 2009. Per la sua concreta applicazione, pertanto, devono ritenersi rilevanti i chiarimenti che l'Agenzia delle entrate fornì in occasione della precedente "Tremontiter".

Al riguardo, nel rinviare l'attenzione al paragrafo 6 della richiamata circolare n. 44 del 2009 dell'Agenzia delle entrate, ci limitiamo ad aggiungere che, a nostro avviso, le precisazioni svolte con riferimento al "trasferimento" dei beni oggetto d'investimento che avvenga nell'ambito di operazioni di fusione, scissione e trasformazione, dovrebbero valere, stante l'analogo regime di neutralità e continuità ad esse applicabili, anche nelle operazioni di affitto (usufrutto) di azienda nella quale siano collocati beni agevolati. In questo caso, quindi, come per le fusioni, scissioni e trasformazioni, *"il soggetto cui sono trasferiti i beni agevolati subentra nell'obbligo di conservare i medesimi beni per tutto il periodo di operatività del regime di revoca dell'agevolazione per non incorrere nei relativi effetti"*; e, naturalmente, la stessa soluzione dovrebbe valere anche in sede di cessazione del rapporto di affitto o usufrutto e riconsegna dell'azienda al proprietario che intervenga nelle more del "periodo di sorveglianza", in relazione ai beni agevolati presenti nel compendio oggetto di riconsegna.

Come si è visto, la norma individua il c. d. "periodo di sorveglianza" facendo testuale riferimento al secondo periodo d'imposta e, in proposito, nel citato paragrafo 6 della circolare n. 44 del 2009, l'Agenzia delle entrate ebbe modo di precisare che in forza di tale espresso riferimento *"non può essere preso in considerazione l'anno solare per individuare il termine di scadenza dell'obbligo di mantenimento dei beni agevolati"*. Ciò significa, in concreto, che in caso di periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare, un bene agevolato acquistato, ad esempio, il 1° ottobre 2014 dovrà essere mantenuto dall'impresa fino al 31 dicembre 2015, per un totale, quindi, di 12 mesi; mentre, nello stesso esempio, se i periodi d'imposta fossero a cavallo dell'anno solare, con cadenza, per ipotesi, 1° aprile-31 marzo, il cespite dovrebbe permanere in azienda fino al 31 marzo 2016 e, quindi, per un totale di 18 mesi. In realtà, si osserva, trattandosi di una disciplina di revoca, non ci sarebbero motivi per applicarla in modo diverso alle due situazioni ipotizzate; comunque, meglio sarebbe se il legislatore individuasse esplicitamente un "periodo di sorveglianza" identico per tutti i soggetti ed espresso in termini di mesi e non di periodi d'imposta fiscali.

Ciò premesso, comunque, va evidenziato che, nel nuovo contesto agevolativo, la clausola di revoca in questione non dovrebbe in linea teorica mai operare, dato che a ben guardare il periodo di sorveglianza fissato dalla norma viene a coincidere con il periodo di so-

sospensione dell'utilizzabilità in compensazione del credito d'imposta: in altri termini, considerando che in definitiva la clausola di revoca opera alla stregua di una condizione risolutiva e, al contempo, il differimento dell'utilizzabilità del credito opera alla stregua di una condizione sospensiva della sua "erogazione", non dovrebbe accadere, a stretto rigore, che l'impresa sia tenuta a restituire il credito: proprio perché nel momento a partire dal quale lo stesso diverrebbe utilizzabile in compensazione, sarebbe già decaduta dal diritto all'agevolazione.

Per la verità, una tale situazione poteva proporsi anche nella precedente disciplina, dato che pur operando essa in via immediata sotto forma di deduzione dal reddito d'impresa poteva ben accadere che all'epoca della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta agevolato l'impresa avesse già proceduto alla cessione a terzi del bene agevolabile.

Tuttavia, nella precedente agevolazione, la deduzione dal reddito del periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento sarebbe comunque spettata all'impresa e quantomeno avrebbe determinato un (relativo) vantaggio finanziario consistente nel posticipo del pagamento dell'imposta corrispondente alla variazione stessa; così, avendo per semplicità a riferimento il periodo d'imposta ad anno solare, poteva essere il caso, ad esempio, di un soggetto che avesse effettuato l'investimento nel corso del secondo semestre 2009 e che, nel corso del 2010, al momento della presentazione della dichiarazione relativa al 2009, avesse già disinvestito. In questa situazione, la società avrebbe ben potuto fruire comunque della deduzione dalla base imponibile del 2009 (esposta nella relativa dichiarazione), per poi procedere, nella successiva dichiarazione riferita al 2010, alla revoca del beneficio attraverso il recupero a tassazione della variazione in diminuzione operata nel precedente periodo d'imposta. Stante la trasformazione del beneficio da deduzione dall'imponibile in credito d'imposta, non è chiaro se tale procedura di temporanea esposizione in dichiarazione del beneficio e successiva revoca possa trovare applicazione anche nella nuova disciplina.

Al riguardo, però, va considerato che in base al comma 7 dell'art. 18 in esame, *"Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 6 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi previste"*. Per effetto di tale previsione, pertanto, anche ammettendo che all'impresa possa essere riconosciuto il temporaneo consolidamento del diritto al credito, l'eventuale utilizzazione del credito (cioè della prima quota) a decorrere dal 1° gennaio 2015 verrebbe comunque sottoposto a recupero pressoché immediato. Sul punto comunque sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate.

7.2 – La seconda fattispecie di revoca contemplata dalla norma si riferisce, come si è visto, al trasferimento dei beni oggetto di agevolazione a strutture produttive ubicate al di fuori dello Stato e la sua operatività temporale si estende ben oltre la data di chiusura del periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento, arri-

vando a coprire l'intero termine di decadenza per l'azione accertatrice dell'ufficio in relazione al medesimo periodo d'imposta.

Tale estensione del c. d. "periodo di sorveglianza", che termina con la chiusura del quinto periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento, rivela evidentemente l'intenzione del legislatore di considerare con maggior disvalore la dislocazione all'estero dell'investimento rispetto al semplice realizzo oneroso.

Ciò osservato, si è detto nel precedente paragrafo 3.8 della presente circolare, a proposito della condizione di territorialità, che la "destinazione" richiesta dalla norma non comporta per l'impresa l'obbligo di utilizzare il bene agevolato solo in Italia, ma, più precisamente, quello di mantenere, per tutta la durata del "periodo di sorveglianza" il suo collegamento economico-contabile con una fonte (struttura) produttiva di reddito situata in Italia; ben potendo, pertanto, il bene agevolato così "destinato" essere dislocato temporaneamente, in funzione strumentale per la produzione del reddito della struttura di appartenenza, anche fuori dallo Stato.

L'ipotesi colpita dalla norma, pertanto, è quella in cui tale collegamento economico-contabile con la struttura italiana venga meno, per essere il bene trasferito in modo permanente in senso economico-contabile e organizzativo a una struttura produttiva (stabile) situata fuori dal territorio nazionale. Avendo perciò riguardo all'impresa italiana che svolge attività anche all'estero mediante stabili organizzazioni ivi ubicate, la clausola di revoca scatterebbe al verificarsi di tale "trasferimento interno" che comporti l'inserimento del bene nel compendio aziendale della stabile organizzazione estera, sia se già esistente e sia se di nuova costituzione.

Come si è visto, però, la formula letterale della norma di revoca lascia chiaramente intendere che la fattispecie oggetto di osservazione non è solo quella del "trasferimento interno", cioè da una unità produttiva situata in Italia (casa madre) a un'altra unità produttiva situata all'estero appartenente giuridicamente alla stessa impresa; la richiamata lett. b) del comma 6 dell'art. 18 in esame, infatti, ha ad oggetto il trasferimento dei beni "*in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, **anche** appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione*" e, pertanto, essa deve intendersi applicabile anche nei casi di "trasferimento" dei beni ad altri soggetti.

Ma in tale diversa e più ampia prospettiva, appare chiaro che al termine "trasferimento" deve riconnettersi un significato altrettanto ampio, tale da ricomprendere, evidentemente, tutti gli atti con cui può essere realizzato il trasferimento a terzi della proprietà giuridica dei beni agevolati (cessioni a titolo oneroso, fusioni, scissioni ecc...), e a seguito dei quali potrebbe (contestualmente o successivamente) verificarsi anche la dislocazione all'estero dei beni agevolati da parte del nuovo soggetto proprietario.

In tal modo, però, la fattispecie di revoca disciplinata dalla lett. b) del comma 6 in argomento viene, per così dire, ad assorbire nel suo ambito di operatività anche la fattispecie disciplinata dalla lett. a) dello stesso comma 6; dato che, in altri termini, l'eventuale cessione a terzi (assegnazione ai soci ecc..) che intervenga dopo il "periodo di

sorveglianza" breve (che scade al termine del primo periodo d'imposta successivo a quello di acquisto del bene) non renderebbe di per sé le successive vicende del bene del tutto immuni dall'altra fattispecie di revoca (territoriale). E, al riguardo, è appena il caso di osservare che sarebbe del tutto indifferente che la cessione avvenga nei confronti di un altro soggetto residente ovvero direttamente nei confronti di un soggetto non residente.

Ciò osservato, si dovrebbe ritenere che alla fattispecie di revoca collegata al venir meno della condizione di destinazione territoriale dei beni si rendano applicabili, in linea di principio, le precisazioni svolte dall'Agenzia delle entrate nel paragrafo 6 della circolare n. 44 del 2009, a commento della disposizione contenuta nel comma 3-bis del citato art. 5 del d. l. n. 78 del 2009. Tale norma, si ricorda, disponeva la revoca dell'incentivo *"se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo"*. Su tali tematiche, tuttavia, si rendono opportuni ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.

